BYZANTINO-SICULA V: Giorgio di Antiochia.

L'arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l'Islam. Atti del Convegno Internazionale (Palermo, 19-20 Aprile 2007),

a cura di Mario Re e Cristina Rognoni. Palermo

(Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici "Bruno Lavagnini". Quaderni 17)

HORST ENZENSBERGER

TECNICHE DI GOVERNO IN UN PAESE MULTIETNICO*

Alcune considerazioni**

Uno dei problemi centrali in un regno composto da etnie multilingue è la comunicazione: non tanto a livello locale, dove i gruppi linguistici normalmente vivono in insediamenti relativamente omogenei, quanto a livello regionale o per la comunicazione tra la corte del sovrano e il territorio.

Un modo di comunicazione, oltre il documento ed i simboli ad esso connessi, potevano essere le grandi opere architettoniche: chiese, palazzi

ed altro, come l'apparizione solenne del sovrano.

Non è documentabile, in Sicilia e nella Calabria meridionale, una presenza di popolazione indigena di cultura latina1. Sull'isola ci troviamo di fronte alla persistenza dell'apparato amministrativo del reggimento islamico che, secondo le consuetudini del diritto islamico, comprendeva anche un certo controllo sulla popolazione agraria di lingua e rito greco, mentre

* Il 19 aprile, giorno di apertura del convegno, secondo il martirologio romano ricorre la festa di San Giorgio, vescovo di Antiochia: «Antiochíæ Pisídiæ sancti Geórgii Epíscopi, qui, ob sanctárum Imáginum cultum, exsul occúbuit».

* B. con numero si riferisce ai regesti di W. Behring, Sicilianische Studien, Teil II: Regesten des normannischen Königshauses 1130-1197, in Programm des königlichen Gymnasiums zu El-

bing, Elbing 1887, pp. 3-28.

BF. con numero = Regesta Imperii, t. V: Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard (1198-1272), neu hg. und ergänzt von J. Ficker und E. Winkelmann, Innsbruck 1881-1901.

Ca. con numero = E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-si-

cilischen Monarchie, Innsbruck 1904, pp. 481-580, appendice di regesti. D Ro.II. con numero relativo del diploma = C. Brühl, *Rogerii regis diplomata*, Köln - Wien

D W.I. con numero relativo del diploma = H. Enzensberger, Guillelmi I regis diplomata, Köln-Wien 1996 (Codex diplomaticus Regni Siciliae. Series prima, tomus III).

¹ Cfr. già H. Enzensberger, Il documento regio come strumento del potere, in Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi, Bari 1981 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli studi di Bari, Atti 4), pp. 103-138: 103-105.

la Calabria poteva vantarsi delle strutture amministrative civili ed ecclesiastiche che la dominazione bizantina stava consegnando ai conquistatori².

Sarebbero da prendere in considerazione³:

- la composizione etnica del territorio
- le strutture ecclesiastiche
- le strutture amministrative⁴
- preesistenti
- nuove
- l'assetto feudale per organizzare i «milites» normanni e i loro compari provenienti dall'Italia settentrionale e da varie parti della Francia. Anche buona parte del clero latino appartiene a gruppi di immigrati.
- le risorse umane le persone delle diverse etnie⁵.

PROGRAMMA POLITICO E REALTÀ TERRITORIALE: LA SITUAZIONE ETNICA

« [...] si terram, idolis deditam, ad cultum divinum revocaret, et fructus vel redditus terrae, quos gens Deo ingrata sibi usurpaverat, ipse [Ruggero I], in Dei servitio dispensaturus, temporaliter possideret».

Così, secondo Malaterra, che non è un osservatore imparziale⁶ si potrebbe definire il programma che il conte Ruggero si proponeva di realizzare in seguito alla conquista dell'isola di Sicilia.

In un diploma del conte a favore di Messina7 leggiamo addirittura:

² V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert (Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa, 1,), Wiesbaden 1967; = Ead., La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978; Ead., A Provincial Aristocracy: The Byzantine Provinces in Southern Italy (9th - 11th Century), in The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries, ed. by M. Angold, Oxford 1984, pp. 211-235.

³ Non mi era possibile, per motivi di tempo e di spazio, trattare tutti gli aspetti in maniera esauriente; in questa sede mi occuperò prevalentemente di argomenti relativi all'operato della cancelleria come ufficio di comunicazione.

⁴ Una recente sintesi in H. Takayama, Central Power and Multi-Cultural Elements at the

Norman Court of Sicily, in Mediterranean Studies 12, 2003, pp. 1-15.

⁵ Un testo ormai classico è V. von Falkenhausen, I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 321-377 (Istituzioni e società nella storia d'Italia, t. 1), pp. 321-377.

⁶ Malaterra, prefazione al libro II, ed. Pontieri, p. 29.

⁷ 1087 luglio: ADM 1049; il testo in appendice Nr. † 1.

«... pro eripienda insula Sicilie a tyrannica potestate Sarracenice gentis ... »⁸; nel diploma di fondazione per Catania del 1091: «... terra Sicilie, terra Sarracenorum, habitaculum nequitie et infidelitatis, sepulcrum quoque nostri generis et sanguinis ... »⁹.

Tuttavia, a parte la retorica declamatoria di uno scrittore ecclesiastico, c'è da obiettare che i documenti più altisonanti a proposito della lotta di religione, in base all'analisi dei caratteri esterni ed interni, in quasi tutti i casi risultano falsi – e quindi espressione di tempi e circostanze diverse, meno propensi ad una pacifica convivenza. Certamente la conquista non si svolse in maniera indolore, ma non sembra aver presentato quegli aspetti di efferato accanimento che conosciamo da altri conflitti, coevi e non: da Carlo Magno contro i Sassoni alle Crociate.

La realtà storica è caratterizzata dal tessuto sociale descritto nello stesso documento: «... casale Sarracenorum quod dicitur Butah ... secundum antiquas divisiones Sarracenorum ...» e dal riconoscimento delle condizioni giuridiche personali – un principio di tolleranza ulteriormente sviluppato nelle costituzioni di Federico II, che confermano la validità dei diritti particolari nella vita privata purché non in contrasto con le norme generali del regno.

La situazione nel territorio di Troina è emblematica. Si tratta di un esempio interessante di stratigrafia etnica, che caratterizzò i primi decenni del regno normanno in Sicilia. I Greci dominavano in città, nei casalia circostanti la popolazione saracena. I conquistatori normanni invece avevano a disposizione solo poche truppe. Gli abitanti greci di Troina avevano applaudito Ruggero come liberatore, in seguito però, approfittando dell'assenza del conte – semper genus perfidissimum, come, non senza pregiudizi, sottolinea espressamente il cronista Malaterra – attaccarono il presidio e la residenza della contessa Giuditta¹⁰. L'eroica difesa dei pochi cavalieri è descritta dal cronista nello stile della chanson de gestes, tuttavia dal suo racconto risulta che gli assediati avevano penuria di viveri, mentre i Greci – e

⁸ Ancora nel 1165 Maria, domina di Partinico, commemora il conte Ruggero: «qui de iniqua potestate paganorum Siciliam eripuit»: E. Mazzarese Fardella, Il Tabulario Belmonte, Palermo 1983, p. 4.

⁹ Archivio Capitolare di Catania, perg. n. 2; A. Longhitano, *La parrochia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, Palermo 1977, tav. 2 (non numerata). Una lastra si trova anche nella Collezione fotografica Carlo Alberto Garufi, custodita dalla Cattedra di Paleografia dell'Ateneo Palermitano.

¹⁰ Malaterra II, cap. 29, ed. Pontieri pp. 130, 132 ed il capitolo seguente.

i Saraceni, giunti loro in aiuto dai casalia circostanti -, vivevano nell'abbondanza. Anche dopo il ritorno di Ruggero, informato in Calabria della serietà della situazione tramite un messaggero, la crisi durò ancora mesi, tanto più che i Greci avevano diviso la città in due parti con un muro. Solo il crescente consumo di alcool dei Siciliani all'inizio dell'inverno rese possibile, con l'indebolirsi della vigilanza dei ribelli, il successo di una sortita notturna. Il capo della rivolta venne giustiziato; di altre rappresaglie, a prescindere dal saccheggio della città, Malaterra non parla. La contromisura del conte fu piuttosto di favorire diversi monasteri greci a Troina e nei dintorni, soprattutto S. Michele di Troina¹¹; alcuni dei suoi più stretti collaboratori della prima ora, come il πρωτονοτάριος Giovanni o Eugenios, successivamente ἀμηρᾶς, erano di casa a Troina, come lo saranno in seguito altri funzionari del periodo tardo - normanno¹². In questa tradizione si inserisce probabilmente anche quel Nicola di Troina, che Federico II nominò, nel 1239, accompagnatore degli inviati del despota di Epiro, Michele Comneno¹³. Come dimostra la concessione di Butah, il controllo sui Saraceni veniva affidato al vescovo, che a titolo di compenso ne incassava il canone dovuto per il mantenimento suo e del capitolo.

Infatti «... in posterum casale ipsum a Christianis habitari et ecclesias in ea vel in pertinentiis suis construi ...» non è un programma di immediata attuazione, ma demandato a un futuro non meglio definito. Si profila quindi una politica di interventi strategici, anche minimi, da attuare al momento opportuno¹⁴. La scarsa consistenza numerica dei conquistatori sconsigliava comunque imprese azzardate. Di conseguenza era opportuno agevolare la collaborazione delle élites preesistenti al ceto dirigente del nuovo stato, senza pretendere cambiamenti radicali di fede o di lingua. Unica condizione indispensabile diventava la fedeltà verso il sovrano, unita alle competenze necessarie a dirigere la macchina burocratica, a livello sia centrale sia regionale e locale.

La conversione, quando avveniva, poteva trovare anche il pieno ap-

¹¹ L. T. White Jr., *Latin Monasticism in Normann Sicily*, Cambridge/Mass. 1938 (The Medieval Academy of America, Monographs, 13), pp. 67, 72 (= *Il Monachesimo latino nella Sicilia normanna*. Traduzione di A. Chersi, Catania 1984).

¹² V. von Falkenhausen, Griechische Beamte in der duana de secretis von Palermo. Eine prosopographische Untersuchung, in Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, hg. von L. M. Hoffmann, A. Monchizadeh, Wiesbaden 2005, pp. 381-411: 402-403.

¹³ BF 2634

¹⁴ Su questo argomento insiste ripetutamente anche R. Straus, *Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern*, Heidelberg 1910.

poggio del sovrano. Questo era il caso di Ῥογέριος ὁ ἐν τῆ τῶν ἀγαρινῶν φρησκία ποτὲ καλοῦμενος ἄχμετ¹⁵, che ebbe addirittura il conte Ruggero I come padrino di battesimo. Ne siamo informati da un diploma di Ruggero II, il quale conferma, nel mese di gennaio 1144, al nuovo eletto arcivescovo di Palermo Ruggero Fesca una donazione di Ruggero Achmet¹⁶. Il re lo chiama πνευματικὸς ἀδελφός, i casalia ceduti alla chiesa erano stati assegnati dal sovrano a Ruggero Achmet che apparteneva, in qualità di εὐγενὴς ἀνήρ, alla nobiltà feudale saracena¹⁷.

Soltanto verso la fine della vita Ruggero II avrebbe prestato maggiore attenzione allo sviluppo confessionale e religioso, con una tendenza a favorire la cristianizzazione, come ci riferisce Romualdo: «Circa finem autem vitae suae secularibus negociis aliquantulum postpositis et ommissis, Iudeos et Sarracenos ad fidem Christi convertere modis omnibus laborabat, et conversis dona plurima et necessaria conferebat. ... Erat suis subditis plus terribilis quam dilectus, Grecis et Sarracenis formidini et timori.» Qui si nota, nell'esposizione del cronista, anche un regresso dello spirito di tolleranza, che egli illustra successivamente, sia pure con alquanta esagerazione, raccontando il caso di Filippo di Mahedia e del suo processo¹⁹.

Dai documenti amministrativi della corte non risulta avere la stessa rilevanza di Greci, Saraceni e Latini²⁰, quel quarto gruppo etnico che in città come Palermo rivestiva una certa importanza, benché formasse pur sempre una minoranza: gli ebrei²¹. La minore visibilità può derivare dal fatto che nella lingua essi quasi non si distinguevano dai loro vicini musulmani²². Una

¹⁵ S. Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati, I (in 2 parti), Palermo 1868-1882 (rist. Köln-Wien 1982), p. 16, nr. V.

 ¹⁶ Ca. 162; ed. Cusa, I diplomi greci, pp. 24-26, nr. VIII.
 ¹⁷ Cfr. anche H. Enzensberger, Die normannischen und staufischen Diplome für die Domkirche von Palermo, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, a cura di G. Andenna - H. Houben, Bari 2004, pp. 435-464: 439-440.

Romualdi Salernitani chronicon, ed. Garufi p. 236, 237; ed. Arndt, p. 426.
 Romualdi chronicon, ed. Arndt, p. 426; ed. Garufi, p. 236.

²⁰ Questi ultim però maggiormente come destinatari, non come oggetto di una donazione.

²¹ N. Golb, A Judaeo-Arabic Court Document of Syracuse, A. D. 1020 in Journal of Near Eastern Studies, 32, 1/2. Jan. - Apr., 1973, pp. 105-123; H. Houben, Gli ebrei nell'Italia meridionale tra la metà dell'XI e l'inizio del XIII secolo, in Itinerari di ricerca storica 6, 1992 [= 1993], pp. 9-28; H. Houben, Neue Quellen zur Geschichte der Juden und Sarazenen im Königreich Sizilien (1275-1280), in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 74, 1994, pp. 334-359.

²² H. Bresc, Arabi per lingua, ebrei per religione: l'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XI al XV secolo, Messina 2001. Un esempio relativo alla comunità ebraica di Si-

buona parte dei lavoratori tessili, deportati da Tebe e Corinto durante la spedizione contro Corfù ed impiegati nelle officine di corte, erano ebrei, ai quali più tardi dal *Basileus* venne negato il ritorno nell'impero²³. Su testimonianze propagandistiche come la lastra tombale che il chierico di corte Grisando aveva ordinato per la madre Anna, troviamo anche uno spazio riservato agli ebrei: la ben nota iscrizione trilingue è infatti redatta in quattro alfabeti²⁴. Nell'area abitativa della Martorana sono effettivamente documentabili proprietari ebrei di case, ma un quartiere ebraico chiuso non sembra ancora esistere nella Palermo del secolo XII²⁵. Beniamino da Tudela ci riferisce sul numero degli ebrei a Palermo – 1500 –, non parla però di un loro quartiere particolare²⁶. Sensibile ripercussione avranno le misure di emarginazione che Federico II adottò nelle Assise di Messina del 1221²⁷, dopo che già il IV concilio lateranense nel 1215 aveva pubblicato, nel can. 68, una norma sul vestiario degli ebrei²⁸. Nelle costituzioni di Melfi

racusa nell'anno 1187/88 in J. Wansbrough, A Judaeo-Arabic Document from Sicily, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 30/2, Fiftieth Anniversary Volume, 1967, pp. 305-313.

²³ Straus, Die Juden, pp. 8, 69-71, 99; E. Kislinger, Regionalgeschichte als Quellenproblem. Die Chronik von Monemba-sia und das sizilianische Demenna. Eine historisch-topographische Studie (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 294. Band = Veröffentlichungen der Kommission für die TABULA IMPERII BYZANTINI, herausgegeben von Johannes Koder, Band 8), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften 2001, pp. 130-131.

²⁴ W. Krönig, Der viersprachige Grabstein von 1148 in Palermo, in Zeitschrift für Kunstgeschichte 52, 1989, pp. 550-558; J. Johns, The Greek Church and the Conversion of Muslims in Norman Sicily, in Bosphorus. Essays in Honour of Cyril Mango (= Byzantinische Forschungen 21), Amsterdam 1995, pp. 133-157: 140s.; B. Zeitlet, "Urbs Felix Dotata Populo Trilingui": Some Thoughts about a Funerary Memoiral from Twelfth-Century Palermo, in Medieval Encounters 2 (1996), pp. 114-39; E. R. Hoffman, Pathways of Portability: Islamic and Christian Interchange from the Tenth to the Twelfth Century, in Art History 24/1, 2001, pp. 17-50; Bresc, Arabi per lingua, p. 31, lo interpreta come proclama di tolleranza, ma l'uso del relativo sistema cronologico non ha alcuna valenza ideologica.

²⁵ Cfr. infra p. 15 con nota 49; Straus, Die Juden, p. 24, mette in evidenza che il termine iudeca, nel periodo normanno-svevo, indica la comunità ebraica e non ancora la sua sede abitativa. Sullo sviluppo della Giudecca come realtà urbanistica cfr. M. R. Mancuso, Palermo. Appunti sulla Giudecca, in AA.VV., Architettura judaica in Italia: ebraismo, sito, memoria dei luoghi, Palermo

1994, (La Collana di Pietra 10), pp. 137-141.

²⁶ Beniamino da Tudela, Libro di viaggi, Palermo 1989, p. 95; l'altra comunità ebraica da lui ricordata è quella di Messina.

²⁷ Ryccardi de Santo Germano notarii chronica, ed. C.A. Garufi, Bologna 1937-1938, pp. 94-

96 (Rerum Italicarum scriptores / Nuova edizione, 7,2), pp. 94-96.

²⁸ Cfr. P. Herde, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1970, I (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 31), p. 355s.

viene fissato, oltre la protezione reale, anche il ruolo degli ebrei come operatori del settore finanziario, ai quali diversamente dai cristiani fu concessa l'usura²⁹. Le norme sul vestiario delle Assise di Messina non vennero però riprese. I primi tentativi del sovrano di intervenire nel tessuto abitativo di Palermo risalgono al dicembre 1239. Federico II, in un mandato al secretus di Palermo Oberto Fallamonaco, respinge la richiesta dei giudei di Garbo (Djerba) di potersi insediare sul vecchio Cassaro e costruire una nuova sinagoga; concede la nomina di un anziano come magister, cioè capo della comunità ed incarica Oberto di assegnare loro spazi adatti in un'altra parte della città, indagando al tempo stesso su eventuali sinagoghe in disuso da concedere per una risistemazione³⁰. La ragione del provvedimento era il dissenso tra gli immigrati dall'Africa e gli ebrei residenti a Palermo da lungo tempo. L'imperatore approva inoltre il progetto di Ruggero de Amicis, iustitiarius ultra Salsum, che aveva intimato ai saraceni abitanti sul Seralcadi (Shari al-qādī) di ristrutturare le loro abitazioni – «ut habitationes suas reforment in melius» - e raccomanda al giustiziere di seguire la questione³¹. Con ciò siamo però già oltre i limiti della monarchia normanna, benché nel campo dei diplomi e dell'organizzazione della cancelleria la continuità normanno-sveva sia un fatto indiscutibile, nella prassi come nella concezione teorica³².

LEGITTIMITÀ E CONCEZIONE DEL POTERE

Accanto all'espansione militare, una delle preoccupazioni costanti della politica normanna fu la creazione di un sistema di diritti legittimato da un'autorità superiore. Questo era d'importanza soprattutto in un contesto internazionale, ma poteva avere effetti anche all'interno. Dopo i rapporti

³⁰ BF. 2627. Contemporaneamente vieta ai Frati Minori la costruzione di nuove case a Palermo: BF. 2628.

31 BF. 2642.

²⁹ Liber I, Tit. 6,2; H. Dilcher, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen*, Köln-Wien 1975, pp. 83-88 (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 3); H. Enzensberger, *Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, vol. II, Catania 1987, pp.169-188: 178; sull'usura cfr. anche Herde, *Audientia* I, pp. 242-266.

³² Th. Kölzer, Kanzlei und Kultur im Königreich Sizilien 1130-1198, in Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und Bibliotheken 66, 1986, pp. 20-39.

iniziali col sistema di governo longobardo, la scelta del papato come istanza di legittimazione fu un passo decisivo, anche se con ciò i regnanti normanni furono coinvolti nei conflitti interni della curia romana³³.

Accanto alla legittimazione feudale, che nel caso della Sicilia poteva esser vista inizialmente come un mandato di intervento volto alla ricristianizzazione dell'isola, i Normanni affrontarono il problema della successione combinando tra loro il principio di designazione con quello di successione ereditaria, senza tuttavia definire con precisione il reciproco condizionamento³⁴.

Al culmine di questo processo troviamo la creazione del regno, cui si accompagnò un rafforzamento propagandistico del modello imperiale bizantino.

Un ulteriore pretesto per l'esercizio di una sostanziale influenza politicoreligiosa fu l'istituto dell'Apostolica Legazia³⁵. Con essa l'intromissione di Ruggero I nell'organizzazione ecclesiastica, che Gregorio VII aveva tollerato con riluttanza, venne integrata da Urbano II nel sistema giuridico della Chiesa romana, al fine di assicurare al papato un diritto di controllo almeno formale. Per la Sicilia questo "statuto speciale" poté essere garantito ai sovrani normanni anche nel concordato di Benevento. Soltanto Tancredi, col trattato di Gravina, fu costretto a rinunciare ai diritti di nomina e approvazione a favore di Celestino III, per assicurarsene il riconoscimento e il sostegno.

L'Intitulatio dei diplomi con la formulazione del titolo fu uno dei mezzi con cui il sovrano rendeva pubblica, sia pure in una cerchia limitata, la sua

³³ J. Deér, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen und kirchen-politischen Beziehungen, Köln u. Wien 1972 (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 1): H. Hoffmann, Langobarden, Normannen, Päpste. Zum Legitimationsproblem in Unteritalien, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 59, 1978, pp. 137-180.

Nella forma del giuramento di ligia fedeltà per i Pierleoni si fa riferimento a Ruggero II, al figlio Ruggero duca di Puglia, e ad «aliisque tuis heredibus secundum tuam ordinationem» (D Ro.II.35). In D W.I. 12 troviamo «pro voluntaria ordinatione », in D W.I. 22 «heredibus ... nostra ordinatione in regnum nobis succedentibus », sotto Guglielmo II possiamo trovare «et heredum nostrorum secundum nostram ordinationem», ma anche la formula «heres et filius» rientra in questa tematica; cfr. *infra* p. xx. Nell'accordo tra Genova e Guglielmo I del 1156 leggiamo: «ex parte sua et Rogerii, ducis Apulie, filii sui, et aliorum suorum heredum secundum suam ordinationem statuendorum» (D W. I.17).

³⁵ Deér, Papsttum, pp. 138, 167s., 170, 235s., 258-263; J. Deér, Der Anspruch der Herrscher auf die apostolische Legation, in Archivum Historiae Pontificiae 2, 1964, pp. 117-186; inoltre S. Fodale, L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Messina 1991 (Historica. Collana diretta da Salvatore Tramontana, 5), pp. 51-117; G. Catalano, Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia, Reggio Calabria 1973; La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna, a cura di S. Vacca, presentazione di C. Naro, Caltanissetta-Roma 2000.

concezione del potere. Nella documentazione privata in lingua latina possiamo osservare anche la recezione del titolo³⁶, formulato in cancelleria, da parte dei notai operanti sul territorio. Convenzionalmente, fin verso la fine dell'XI secolo, la definizione del regno fu ancora personalizzata, cosa che non comportava alcun problema nel caso di gruppi omogenei di popolazione, laddove minoranze non significative per la compagine statale non venivano prese in considerazione. Nell'Italia meridionale e sull'isola di Sicilia gli stessi dominatori normanni costituivano inizialmente una minoranza, sicché un dux normannorum poteva venire frainteso quanto all'estensione del suo potere. Elenchi additivi di gruppi di persone erano poco maneggevoli e avrebbero dovuto essere aggiornati regolarmente³⁷, la rinuncia ad ogni aggiunta poteva pure creare confusione. Nel continente, sulle bolle di piombo si imposero ben presto modelli bizantini con attribuzione territoriale anche nella prassi normanna (per esempio δούξ Ἰταλίας καὶ Καλαβρίας e simili), il greco era qui la lingua prescelta, che solo dopo la morte di Roberto il Guiscardo venne sostituita dal latino. In Sicilia si decise per il bilinguismo nelle legende del sigillo, mentre nei diplomi il diritto di regnare su un popolo multietnico poté essere trasmesso più facilmente ai sudditi "latini" attraverso un comes Calabrie et Sicilie e un dux Apulie. I documenti arabi seguivano comunque le tradizioni musulmane e per i diplomi greci rimasero validi come modello i documenti dei funzionari bizantini.

Il cambiamento nella concezione del regno come territoriale, che in Sicilia trovò espressione più di un secolo prima che negli altri regni occidentali, può essere interpretato come conseguenza del governo su un regno multiculturale, anche se nel corso della successiva evoluzione il rapporto quantitativo tra i gruppi linguistici cambiò decisamente a favore dei Latini (e delle lingue romanze). I Greci restarono linguisticamente riconoscibili più a lungo degli arabi, dei quali facevano parte, sotto l'aspetto della lingua, anche gli ebrei siciliani, che tuttavia mantennero la scrittura ebraica, la quale, diversamente da quella araba, non trovò uso nei documenti dell'amministrazione centrale.

Osserviamo adesso alcuni aspetti nello sviluppo della documenta-

³⁶ H. Enzensberger, Zu den Titulaturen in den süditalienischen Privaturkunden unter Normannen und Staufern, in Νέα 'Ρώμη 4, 2007, pp. 239-265.
³⁷ Tuttavia si sperimentò anche in questa direzione, cfr. infra pp. 12s. con nota 38.

zione, in modo particolare gli elementi generali e particolari della legittimazione.

Il titolo con il quale il sovrano, nei suoi documenti, si presenta in prima persona (o quantomeno viene così rappresentato), esprime la sua concezione di sovranità all'interno e all'esterno38. In occasione di ogni presentazione e lettura di diplomi quest'idea di legittimazione, nonché dimensione del potere e sovranità, veniva esposta chiaramente al pubblico. I Normanni nel meridione d'Italia si trovarono in una situazione in cui un titolo legato alle gentes non era più adeguato alla realtà politica. Da un lato si trattava di un gruppo numericamente ridotto e gli immigrati che venivano da altre parti d'Europa non si sarebbero potuti includere tutti sotto la denominazione "normanni", dall'altro i ceti dirigenti delle altre etnie del meridione d'Italia non vennero esclusi in partenza da una partecipazione al potere. Ma anche l'impiego di un Langobardorum da solo non avrebbe offerto una soluzione, al massimo un duplice titolo come nell'Inghilterra anglo-normanna avrebbe potuto descrivere la situazione in maniera adeguata. In proposito ebbe evidentemente influenza l'ars dictandi della cancelleria papale, ma non va dimenticata la terminologia bizantina. A partire dal giuramento feudale di Roberto Guiscardo del 1059 ("dei gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabrie et utroque subveniente futurus Sicilie") la descrizione territoriale fu parte del titolo del duca normanno: «dux Apulie, Calabrie atque Sicilie», che è testimoniato tra il 1060 e il 1076, il numero dei diplomi conservati è però relativamente esiguo e la maggior parte di essi sono di dubbia autenticità. Dopo la conquista di Salerno il titolo territoriale tripartito venne abbandonato, fatto che ritengo una mossa politicamente geniale del sovrano e del suo notaio Urso, per non farsi limitare nell'espansione in Campania da un titolo di sovranità. Nel giuramento feudale del 1080 si ritrova ancora una volta, in modo più che comprensibile dal punto di vista papale, la forma attualizzata del titolo tripartito, nei suoi diplomi Roberto il Guiscardo viene di nuovo chiamato soltanto dux senza specificazione alcuna.

Il tentativo di creare un titolo globalizzante sotto Roberto Guiscardo negli anni 1079/80 («Normannorum, Salernitanorum, Amalfitanorum, Sur-

³⁸ Per questo paragrafo cfr. già H. Enzensberger, *Chanceries, Charters and Administration in Norman Italy,* in *The Society of Norman Italy,* a cura di G. A. Loud - A. Metcalfe, Leiden - Boston - Köln 2002, pp. 117-150: 134-141 (The Medieval Mediterranean, 38), pp. 117-150: 134-141.

rentinorum, Apuliensium, Calabrensium atque Siculorum dux»), per collegare in modo programmatico le varie parti del regno e i gruppi di popolazione, non venne proseguito, ma fu probabilmente abbandonato in quanto poco praticabile - tentativo che dobbiamo a un notaio di probabile origine longobarda³⁹. Dato che i Normanni occupano non a caso il primo posto nella seguenza è evidente che «Siculi» si può riferire soltanto a Greci e Saraceni, poiché l'immigrazione dal settentrione inizia più tardi⁴⁰. Inizialmente, comunque, si era rinunciato a qualunque specificazione del titolo e a questa prassi la cancelleria dei duchi di Puglia ritorna sotto Roberto. Anche sotto i successori in linea di principio non cambia nulla. Viene però inserito il principio di legittimazione con la formula ducis filius (1086), in un secondo momento (1088), dopo la prima ondata di scontri con Boemondo, la rivendicazione di essere heres et filius del predecessore, che viene espressamente nominato. Fino a che punto questa formulazione dipenda dal Nuovo Testamento richiederebbe un approfondimento della questione. È facile supporre che l'autore della formula avesse presente il racconto veterotestamentario della cacciata di Agar e del figlio, poi ripreso da Paolo nella lettera ai Galati: «il figlio della schiava non sarà erede col figlio della donna libera»⁴¹. Alberada dunque come Agar la schiava? L'immagine, assai suggestiva, ha il potere di sottolineare con forza il diritto alla successione del duca Ruggero, figlio di Sikelgaita - moglie legittima del Guiscardo -, nei confronti delle rivendicazioni di Boemondo, nato dall'unione con la ripudiata Alberada. Saremmo dunque in presenza di un rovesciamento del pensiero paolino sulla discendenza del cristiano da Dio, formulato nelle lettere con l'espressione «filius et heres», sicché nella riflessione di Paolo il cristiano, in quanto figlio di Dio, è anche coerede di Cristo. L'autore della nostra formula capovolge il concetto, ponendo al primo posto il principio di designazione (heres) che trae la sua legittimazione dalla discendenza legittima, con un'evidente allusione all'allegoria delle due Alleanze⁴². Sarebbe interessante capire in che misura la fortuna della formula sia effettivamente legata all'elaborazione del pensiero paolino. Per quanto ne sappia, dagli

³⁹ H. Enzensberger, Roberto il Guiscardo. Documenti e cancelleria, in Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno, Galatina 1990, pp. 61-81: 69s.

⁴⁰ Che in Sicilia fosse comunque il fratello Ruggero I ad esercitare la maggiore influenza, non è di particolare rilievo in questo contesto.

⁴¹ Gal. 4, 30. ⁴² Gal. 4, 21-31.

scritti teorici – che trattano però i titoli soprattutto in relazione alla salutatio – non si ricava nulla che contribuisca a chiarire il problema. In ogni modo l'accentuazione della legittimità ereditaria, conferita attraverso la designazione da parte del predecessore, sarà più tardi oggetto di accordi con la Chiesa Romana nel concordato di Benevento tra Adriano IV e Guglielmo I⁴³, come pure la descrizione territoriale tramite le tre parti principali del regno: Sicilia, Puglia e Capua che da un lato descrive lo sviluppo storico dei territori del regno normanno, dall'altro rende contemporaneamente possibile l'inclusione quasi automatica dei diversi gruppi etnici, dato che la sovranità non viene più definita in relazione alle gentes.

SIMBOLOGIA DEL POTERE

I tre rami della tradizione sono decisamente riconoscibili anche nella sintesi che ne offre la rappresentazione monumentale della sovranità. Chiese⁴⁴ e palazzi non servono soltanto a scopi pratici, ma diventano essi stessi simbolo del potere sovrano. In ciò l'elemento arabo è però quello posto meno in evidenza. Nei monumenti come il duomo di Cefalù e la Cappella Palatina⁴⁵ si nota a prima vista soprattutto il riferimento al modello greco-bizantino. A ciò corrisponde anche l'autorappresentazione del re in veste di *basileus*, che possiamo vedere sui sigilli di re Ruggero. Questa iconografia ritorna sul mosaico dell'incoronazione, col quale il fondatore di S. Maria dell'Ammiraglio, Giorgio d'Antiochia, fece celebrare il suo re. La chiesa servì anche alla *memoria* della famiglia dell'ammiraglio, benché delle tombe della madre Teodule⁴⁶, della moglie Irene e del fondatore stesso diano testimonianza solamente le copie degli epigrammi⁴⁷. L'arrotondamento delle proprietà di S. Maria attraverso

⁴³ D W.I. 12.

⁴⁴ Th. Dittelbach, Der Dom in Monreale als Krönungskirche. Kunst und Zeremoniell des 12. Jahrhunderts in Sizilien, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, 62/4, 1999, pp. 464-493.

⁴⁵ W. Tronzo, The Cultures of His Kingdom. Roger II and the Cappella Palatina in Palermo, Princeton 1997.

⁴⁶ Che la sepoltura originaria di Teodule non potesse trovarsi in un altro monastero di rito greco lo ha dimostrato in maniera decisiva A. Acconcia Longo, *Considerazioni sulla chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio e sulla Cappella Palatina*, in Νέα Ῥώμη 4, 2007, pp. 267-293: 270, 272-273.

⁴⁷ A. Acconcia Longo, Gli epitaffi giambici per Giorgio di Antiochia, per la madre e per la moglie, in Quellen und Forschungen 61, 1981, pp. 25-59; B. Lavagnini, L'epigramma e il committente, in Dumbarton Oaks Papers, 41, Studies on Art and Archeology in Honor of Ernst Kitzinger on His Seventy-Fifth Birthday (1987), pp. 339-350: 343.

l'acquisto di una casa ed altri edifici accanto alla chiesa, che il clero della chiesa poté eseguire col consenso del fondatore nell'anno 1146, consente uno sguardo sia sull'ambiente urbano della chiesa sia sull'intreccio delle relazioni tra i componenti della corte. I venditori sono gli eredi dell'anziano ammiraglio Eugenio, il prezzo di 1000 tarì nella coniazione di re Ruggero viene corrisposto in contanti, il documento è scritto su richiesta del πρωτοπαπας Basileios da un prete Costantino. Tra i testimoni troviamo Neilos Doxopatres e soprattutto chierici greci, inoltre il figlio dell ἄργων τῶν ἀργόντων Nicola e un funzionario di nome Andrea, che ha competenze nella città di Palermo⁴⁸. Nel documento vengono nominati espressamente due proprietari di casa indicati come ebrei⁴⁹, nonché altri non latini.

Ouanto alla Martorana, fondazione dell'ammiraglio verbalizzata nell'anno 1143, per la scelta degli arredi non è di rilievo soltanto l'appartenenza del committente all'ambiente di cultura greca, bensì anche il modello già prestabilito dal sovrano⁵⁰. Il riferimento al mondo arabo, non immediatamente visibile in modo dimostrativo⁵¹, è tanto più interessante come segno di una simbiosi, che a suo modo anche il chierico Grisando aveva scelto per la memoria della sua famiglia.

SIGILLI E MONETE⁵²

L'interesse per la rappresentazione su un piano internazionale è significativamente presente nella raffigurazione del sovrano sui sigilli. L'utilizzo del si-

49 Si tratta di Γελαψός Σέβα Ἰουδαῖος e di un tale Βοῦ Σέχελ figlio di Βουρρίπχ. ⁵⁰ Con buone ragioni A. Acconcia Longo, Considerazioni, pp. 281-293, mette in evidenza che l'interpretazione dello schema compositivo non debba portare necessariamente alla conclusione che la Martorana sia stata decorata seguendo il modello della Palatina, ma che invece il re, per la sua cappella, abbia fatto elaborare ed allargare le tematiche già presenti nella fondazione

del suo primo ministro.

⁵¹ M. A. De Luca, L'uso della lingua araba nelle iscrizioni edili e nelle monete normanne, in Storia di Palermo III. Dai Normanni al Vespro, a cura di R. La Duca, Palermo 2003, pp. 241-261: 257, 259-260, su iscrizioni arabe nella Magione p. 256.

52 Cfr. H. Enzensberger, Byzantinisches in der normannisch-sizilischen Sphragistik, in Siegel und Siegler. Akten des 8. Internationalen Symposions für Byzantinische Sigillographie, hg. von C. Ludwig, Frankfurt - New York 2005, pp. 83-93.

⁴⁸ Egli viene chiamato ἄργων, l'attribuzione specifica ἰκτ? non è più leggibile in maniera completa: L. Perria, Una pergamena greca dell'anno 1146 per la chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, in Quellen und Forschungen 61, 1981, pp. 1-26: 22-26; il testo ora anche in Lavagnini, L'epigramma, pp. 346-348.

gillo metallico (bolla) da parte dei dominatori normanni, se da un lato costituisce un adattamento del nuovo regno alla ben nota prassi del documento funzionariale bizantino, segna altresì il ricorso anche ad altri modelli, primo fra tutti la bolla di piombo dei diplomi pontifici⁵³. Proprio dai papi infatti i principi normanni trassero la loro legittimazione politica, benché i reciproci rapporti non fossero sempre improntati a particolare armonia. Di contro, nel programma figurativo, è assolutamente evidente l'imitazione del Basileus, che si configura non solo come abile strumento di propaganda nei confronti di una parte non irrilevante della popolazione del regno, quella greca appunto. ma che, con la rivendicazione di una parità di rango, lascia intravedere quale obiettivo ultimo della politica balcanica una sostituzione dello stesso Basileus col sovrano normanno. La politica di intervento sull'altra sponda dell'Adriatico non ebbe successi duraturi, né sotto Roberto il Guiscardo, che ci provò per primo, né sotto Ruggero II o Guglielmo II⁵⁴. Eustazio in ogni caso riferisce, per sentito dire, che il re siciliano avesse in programma di lasciare il regno di Sicilia ad altri e di riservare per se stesso il dominio su Costantinopoli: 'O γάρ Σικελὸς ἡηξ ἄλλα ήθελε καὶ Σικελίαν μὲν καὶ τὸ κατ' αὐτὴν ἡηγᾶτον ἑτέροις, ὤς φασιν, ἀποκαταστήσαι, αὐτὸς δὲ μετεμβήναι εἰς τὴν Μεγαλόπολιν μεμελέτηκε⁵⁵. L'impresa del 1185 fallì. Quando poi effettivamente, sotto l'assalto della quarta crociata, caddero l'impero bizantino e la sua capitale. non vi era più nessun rappresentante della casa Hauteville che potesse realizzare i vecchi piani dei suoi predecessori. L'imitazione del basileus però non si limitò al periodo di Ruggero II, anche i suoi successori mantennero l'iconografia della figura in piedi, fatto che infine era un indizio per il durare delle ambizioni balcaniche. Solo il sigillo di cera di Guglielmo II – l'unico, del 1172, che ancora si conservi nell'archivio della cattedrale di Palermo - mostra il re seduto sul trono, ma pur sempre con l'ornato bizantino⁵⁶. Particolarmente

⁵³ Un ulteriore prestito dal modello papale è l'applicazione di una *Rota* sui diplomi dei re siciliani.

Guglielmo I era troppo occupato con la risoluzione dei conflitti dovuti all'opposizione interna, e inizialmente anche a porre su nuove basi i rapporti con la Chiesa – un'impresa, questa, che gli riuscì magnificamente – sicché per una "Ostpolitik" attiva gli mancarono il tempo e le risorse.
 Eustazio di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica. Testo critico, introduzione,

⁵⁵ Eustazio di Tessalonica, *La espugnazione di Tessalonica*. Testo critico, introduzione, annotazioni di St. Kyriakidis. Proemio di B. Lavagnini, versione italiana di V. Rotolo, Palermo 1961 (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Testi 5) p. 60, r. 5-7; cfr. B. Lavagnini, *Proemio ad una nuova edizione di Eustazio (La espugnazione di Tessalonica)*, in Atakta. Scritti minori di filologia classica, bizantina e neogreca, Palermo 1978, pp. 536-543: 542-543.

⁵⁶ Il sigillo di cera era in uso esclusivamente per i mandati.

degno di nota è l'alto numero di bolle realizzate in oro massiccio che, come tutte le altre forme di sigillazione, vengono annunciate nella *Corroboratio* e per questo si possono ricostruire anche in caso di trasmissione solamente copiale. Ogni tanto nelle copie notarili più tardive troviamo anche descrizioni del sigillo o di altre caratteristiche esterne. Per il privilegio era di norma la bolla di piombo, nei mandati si usava la forma occidentale del sigillo di cera. Questo però non significa che anche il mandato, come categoria di documento, debba provenire da modelli dell'Europa occidentale⁵⁷; è più probabile che siano stati imitati il π pó σ t α γμ α bizantino e le lettere papali; tanto più che una parte di questi mandati è indirizzata a funzionari di lingua greca.

La firma greca di Ruggero II su una parte dei diplomi, soprattutto quelli di maggiore importanza, finora ritenuta autografa, è stata, nel frattempo, giudicata di altra mano⁵⁸. In tal caso saremmo di fronte a un'ulteriore imitazione del modello bizantino, tanto più che a Bisanzio non tutti gli "autografi" dell'imperatore erano effettivamente tali, bensì di un funzionario addetto esclusivamente a questa incombenza⁵⁹. A giudicare dall'espressione linguistica, è comunque indiscutibile il modello del diploma imperiale bizantino. Anche in ciò, più che una rivendicazione per il futuro, avrà giocato un ruolo la sostituzione di precedenti strutture di governo e di amministrazione, mentre l'impeto retorico trova voce principalmente in altra parte del diploma: l'arenga. Accanto alle generiche virtù dei regnanti vi si celebra non di rado la funzione del re (quale garante della salvaguardia di ordine e giustizia) e la sua posizione nella salvaguardia del diritto.

Maggiore diffusione del sigillo poteva avere certamente una moneta, la cui circolazione era in grado di raggiungere vasti strati della popolazione. Tuttavia la sua misura ridotta (diametro da 1 a 3 cm) limitavano di molto, rispetto ai sigilli, l'efficacia del messaggio da trasmettere in parola ed immagine. Anche per la monetazione⁶⁰ val la pena di osservare l'abilità politica dei nuovi sovrani, che continuarono a servirsi delle zecche esistenti⁶¹ nei

⁵⁷ Qui si potrebbe pensare al writ anglosassone.

⁵⁸ V. von Falkenhausen, *I diplomi dei re normanni in lingua greca*, in *Documenti medievali greci e latini. Studi comparati. Atti del seminario di Erice (23-29 Ottobre 1995)*, a cura di G. De Gregorio e O. Kresten, Spoleto 1998, pp. 253-308: 281-286.

⁵⁹ F. Dölger - J. Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehre. Erster Abschnitt. Die Kaiserurkunden, München 1968, p. 29 e passim.

⁶⁰ A. Engel, Recherches sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie, Paris 1882 (ristampa 1972); L. Travaini, La monetazione nell'Italia meridionale, Roma 1995 (Nuovi studi storici 28).

territori un tempo longobardi⁶², bizantini o saraceni senza tuttavia intervenire drasticamente nella prassi. Ciò rispondeva da un lato a considerazioni di ordine economico, dall'altro presentava indubbiamente numerosi vantaggi pratici. Un caso particolare è costituito da un *trifollis* coniato a Mileto tra il 1098 e il 1101 su mandato di Ruggero I⁶³. Il conte vi è ritratto in sembianza di cavaliere, con scudo al braccio sinistro e lancia con vessillo sulla spalla destra: si tratta presumibilmente di un modello normanno⁶⁴. Del tutto difforme rispetto ad esemplari greci coevi è anche il verso della moneta, in cui la Vergine col bambino è raffigurata di profilo, assisa su un seggio con schienale⁶⁵. Che a Milèto, tra monaci e chierici normanni, ci fosse qualcuno in grado anche di incidere un conio?⁶⁶

Due volte i sovrani normanni colsero l'occasione di rendere pubblica la designazione del successore tramite la coniazione di una moneta d'argento, imitando ed elaborando uno schema iconografico proprio della monetazione bizantina⁶⁷. Ruggero II, nel corso della riorganizzazione dello stato e nel decimo anno del suo regno, fece coniare, probabilmente a Palermo, un *ducalis* che mostra due figure in piedi: il re vestito da *basileus*, alla sua destra il duca Ruggero di Puglia in una tunica militare sempre di stile romanobizantino. Un lungo scettro, al centro dell'immagine sormontato da una

Historical Review, 114, 1999, pp. 815-843.

⁶⁴ Travaini, *La monetazione*, pp. 277-279, sottolinea l'originalità dell'iconografia e la confronta con la tapisserie di Bayeux.

⁶⁵ Grierson - Travaini, *Coinage*, pp. 90-91, non conoscono nessun parallelo né occidentale né orientale.

66 Sul verso ha però commesso un errore perchè la N in DNI risulta rovesciata.

⁶¹ M. Guglielmi, La monetazione degli svevi nell'Italia meridionale e le zecche di Amalfi - Brindisi - Gaeta - Manfredonia - Messina - Palermo - Salerno, Serravalle RSM 2000, pp. 39-56.
62 G. A. Loud, Coinage, Wealth and Plunder in the Age of Robert Guiscard, in The English

⁶³ Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, 18205981; B. Kluge, Numismatik des Mittelalters. Band I: Handbuch und Thesaurus Nummorum Medii Aevi (Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett und Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 769, Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 45), Berlin / Wien 2007, Tafel 45, Nr. 822; P. Grierson - L. Travaini, Medieval European Coinage XIV. South Italy, Cambridge 1998, Nr. 93; in rete http://www.smb..museum/ikmk/object.php?id=18205981; un esemplare leggermente diverso nella Staatliche Münzsammlung di Monaco di Baviera (Schausammlung Mittelalter, Nr. 565). Vedi fig. 1.

⁶⁷ R. Spahr, *Le monete siciliane dai Bizantini a Carlo I d'Angiò (582-1282)*, Zürich-Graz 1976 (Publications de l'Association Internationale des Numismates Professionnels, 3), III, Nr. 23. Anche le coniazioni veneziane che mostrano la figura di San Marco e quella del doge alla sua destra seguono il modello bizantino. Sul grosso d'argento di Ranieri Zeno il Santo patrono consegna un vessillo al doge: H. C. Evans - W. D. Wixom, *The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843 – 1261,* New York 1997, pp. 502-503, Nr. 340.

croce doppia, è tenuto congiuntamente da entrambi⁶⁸. Benché la moneta rechi soltanto iscrizioni in latino, non sarà errato fare il confronto con le monete che mostrano Leone VI e Costantino VII nella stessa attitudine⁶⁹. Lo schema compositivo rimane identico per Guglielmo I rappresentato col figlio Ruggero, duca di Puglia⁷⁰: questa coniazione potrebbe, a mio parere, celebrare il riconoscimento delle rivendicazioni normanne in materia di successione, ottenuto con il concordato di Benevento⁷¹.

Nel quotidiano avevano comunque corso coniazioni diverse⁷²; in Puglia è il modello greco a definire l'immagine, ma troviamo anche esemplari con iscrizioni cufiche o imitazioni di esse, come pure legende latine⁷³; in Sicilia circolarono coniazioni arabe fino alla fine della dinastia normanna⁷⁴. Soltanto sotto Tancredi compaiono forme miste, con informazioni sia arabe che latine sullo stesso oggetto. Un tarì di Enrico VI, coniato probabilmente subito dopo la conquista della Sicilia, presenta su un lato la solita sfera con iscrizione cufica delle precedenti coniazioni siciliane⁷⁵, sull'altro una croce con la legenda IC XC NIKA⁷⁶. Un denaro, interpretato come coniazione comune dell'imperatore col figlio, porta invece solo legende latine. Il busto del re con l'iscrizione FREDERIC REX segue l'iconografia bizantina, il verso presenta un'aquila con la legenda + € INP€RATOR⁷⁷. La lettura corrente tuttavia mi sembra assolutamente in contraddizione con l'ordine gerarchico: ritengo più probabile che possa trattarsi di una misura affrettata, volta a rendere attuale un conio preesistente, una volta pervenuta alla

69 Staatliche Münzsammlung München, III Byzanz Nr. 23.

Spahr XX, Nr. 94 e 95.
 Cfr. supra p. 14.

⁷³ Guglielmi, La monetazione pp. 45-49.

⁷⁴ De Luca, L'uso della lingua araba, pp. 250-254 e tavola LXXVI.

76 Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18205656; Kluge, Numismatik des Mittelalters, Nr. 826; Grierson - Travaini, Coinage, Nr. 497; in rete <a href="http://www.smb.mu-rital.com/rital.c

seum/ikmk/object.php?id=18205656>.

⁶⁸ H. C. Evans - W. D. Wixom, *The Glory of Byzantium*, p. 502, Nr. 339, che datano 1139/1140 ed indicano Brindisi come probabile zecca d'origine; Kluge, *Numismatik* Tafel 45, Nr. 823, invece indica Palermo e l'anno 1140; Spahr, *Le monete siciliane*, Nr. 72.

⁷² V. von Falkenhausen, La circolazione monetaria nell'Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la documentazione di Archivio, in Bollettino di Numismatica 6-7, 1986, pp. 55-79.

⁷⁵ L. Gandolfo, *La monetazione del periodo svevo*, in: in: *Storia di Palermo III. Dai Normanni al Vespro*, a cura di R. La Duca, Palermo 2003, pp. 263-271: p. 265; si tratta della traslitterazione di un titolo di carattere occidentale: *Henricus caesar augustus*.

⁷⁷ A partire dal 1914 nel Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18209385; http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18209385; Grierson - Travaini, *Coinage*, Nr. 488; Gandolfo, *La monetazione*, p. 266. Vedi fig. 2.

zecca di Palermo, o di Messina, la notizia dell'incoronazione di Federico. Dalla stessa officina dovrebbe provenire il denaro di Federico con la prima moglie Costanza, che non porta l'immagine del sovrano bensì, al suo posto, un'aquila tracciata in modo assai più rudimentale che nella precedente, sicché in base all'evoluzione del tratto, dovrebbe trattarsi di un conio precedente⁷⁸. In seguito le zecche siciliane torneranno ai modelli greco-arabi⁷⁹, verso la fine del regno di Federico soltanto con legende pseudo arabe⁸⁰. Questa moneta, tuttavia, fu coniata più probabilmente a Brindisi piuttosto che in Sicilia, non proverrebbe cioè dallo stesso ambiente etno-culturale⁸¹.

Ben più laborioso dell'organizzazione di zecche e monetazione fu l'inserimento della Sicilia nell'ambito del commercio mediterraneo. Di regolamenti in materia di commercio estero nulla ci è noto, i mercanti d'oltremare sembrano esser stati considerati più che altro pirati, quanto meno dai Siciliani. Un primo trattato fu concluso tra Ruggero II e Savona; non sappiamo se, e in che misura, in esso abbiano giocato un ruolo antichi legami risalenti all'età di Adelasia, l'occasione concreta fu in ogni caso un conflitto di natura giuridica che portò ad un'accordo sulla reciproca salvaguardia di garanzie procedurali, mentre non vengono prese disposizioni particolari su traffici, movimento di merci o su eventuali canoni⁸². In seguito, sotto Guglielmo I, le relazioni con le potenti repubbliche marinare di Venezia⁸³ e Genova⁸⁴ vennero disciplinate da regolari trattati, di cui ci è noto nei particolari solo quello con Genova. In entrambi i casi le garanzie giuridiche sono parte sostanziale dell'accordo, a cui si aggiungono però anche facilitazioni doganali di import/export ed altre agevolazioni; inoltre è possibile ricostruire nei dettagli il cosiddetto "paniere". Il principale articolo di esportazione a Palermo, come ad Agrigento e Mazara, era il co-

⁷⁸ Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18209388, acquistato nel 1861; Grierson - Travaini, Coinage, Nr. 507; http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18209388. Vedi fig. 3.

⁷⁹ Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18209384, Grierson - Travaini, Coinage, Nr.496 e Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18109396, Grierson - Travaini, Coinage, Nr. 521.

⁸⁰ Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 18209398.

⁸¹ Grierson - Travaini, Coinage, Nr. 527, privilegiano l'attribuzione a Brindisi.

Begin and September 12.
 Begin and September 12.
 Dep. W. I. 4.

⁸⁴ D W.I. 17 und 18. Cfr. anche M. Chiaudano, *Genova e i Normanni. Note sulle relazioni tra Genovesi e Normanni dalla metà del secolo XI*, in *Archivio storico Pugliese* 12, 1959, pp. 3-78.

tone: chiamato *cutto*, con voce di origine araba⁸⁵. La seta invece⁸⁶, ancora pochi decenni prima un importante articolo dell'export siciliano, non sembra avere riscosso l'interesse dei Genovesi. Forse anche la materia grezza veniva lavorata tutta nelle tessiture di corte, dove a tecniche islamiche si affiancavano tecniche greche⁸⁷. Secondo il privilegio per Genova⁸⁸ vengono confermate consuetudini dell'età di Ruggero II, di cui però non ci è rimasta alcuna testimonianza documentaria. Tuttavia, quartieri genovesi e veneziani nelle città siciliane sono attestati già in precedenza⁸⁹. I documenti della cancelleria normanna non recano traccia di traffici commerciali coi paesi musulmani del Mediterraneo, sono piuttosto i reiterati provvedimenti di embargo della Curia Romana ad attestarne l'esistenza e l'importanza⁹⁰. Soltanto ordini e monasteri di Terra Santa con beni nel Regno⁹¹ sembrano aver avuto, in quantità limitata, scambi commerciali con la Sicilia, come risulta dai privilegi per i Giovanniti⁹², per S. Maria Latina⁹³ e per S. Maria di Valle Iosphat⁹⁴.

ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sulla parte continentale del Regno, nei territori longobardi, ma anche nella Puglia bizantina, la riorganizzazione della gerarchia ecclesiastica è in atto già agli inizi dell'XI secolo, nella Calabria bizantina invece, su cui esisteva un reticolo di monasteri e vescovati di rito greco, una latinizzazione

85 G. Caracausi, Arabismi medievali di Sicilia, Palermo 1983, p. 197s., Nr. 97a.

Kislinger, Regionalgeschichte, pp. 134-135.

88 D W. I. 18.

⁸⁹ Ca 32 per il console Ogerio nel 1116 a Messina; cfr. Mostra Documentaria sui rapporti fra il Regno di Sicilia e la Repubblica di Genova (sec. XII - XVI). Palermo 15 - 25 ottobre 1984 (Archivio di Stato di Palermo. Archivio di Genova. Istituto Storico Siciliano. IV Incontro

"Genova e i Genovesi a Palermo e in Sicilia"), Palermo 1984.

91 Su questi si veda White, Latin monasticism pp. 207-242.

D Ro.II. 43; D W.I. Dep. 47.
 D Ro.II. 7; D W.I. Dep. 46.

⁸⁶ Kislinger, Regionalgeschichte, pp. 132-136. La maggior parte delle fonti a nostra disposizione sono di origine ebraica ed attestano il ruolo degli ebrei nel commercio della seta.

⁹⁰ A partire da Alessandro III e il Concilio Lateranense III: Conc. Lat. III a. 1179 can. 26 = Comp. I, 5.5.5. = X 5.6.5. Un indulto a favore di commercianti messinesi è attestato sotto Benedetto XI nel 1304: Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiaña On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I. Messina, Palazzo Zanca - 1 marzo / 28 aprile 1994, a cura di G. Fallico, A. Sparti, U. Balistreri, Palermo 1994, pp. 255-256 Nr. 80, e sotto Urbano VI nel 1380: Messina. Il ritorno, p. 261, Nr. 91.

⁹⁴ D Ro. II. +63; D W.I. +34 è mutilo e non contiene il passo relativo al commercio.

Torino 1995, pp. 21-49: 21s.

sistematica del territorio non era possibile poiché, a prescindere dai bisogni pastorali della popolazione, non sarebbe stata comunque sufficiente la indispensabile copertura di personale ecclesiastico⁹⁵.

Secondo la testimonianza di Goffredo Malaterra, la restituzione della Sicilia *ad divinum cultum* fu per Ruggero I – accanto ad altri utili di natura terrestre, di cui non si fa alcun mistero – il motivo principale per l'intervento sull'isola% che, vista dalla Calabria, era vicinissima97. Dell'antica struttura della chiesa siciliana, come la conosciamo soprattutto dalle lettere di Gregorio Magno e dagli elenchi dei partecipanti ai concili98, all'arrivo dei Normanni non era rimasto che un arcivescovo greco a Palermo, quel Nicodemus99 che venne lasciato in carica dai conquistatori100. Tuttavia qualche indizio farebbe pensare che anche nella parte orientale dell'isola l'organizzazione della Chiesa greca avesse resistito, almeno in parte, sotto la dominazione normanna¹⁰¹.

A Palermo, dopo la conquista della città nel 1072, il primo atto dei nuovi signori fu la solenne riconsacrazione della cattedrale, trasformata in

⁹⁵ H. Enzensberger, La chiesa greca: organizzazione religiosa, culturale, economica e rapporti con Roma e Bisanzio, in Storia della Calabria medievale. I quadri generali, a cura di A. Placanica, Roma 2001, pp. 263-287.

Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis, ed. Pontieri, 29 nel prologo al libro II.
Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis, ed. Pontieri, 29: ... et brevissimo mari inter-

posito ex proximo intuens.

98 Cfr. H Enzensberger, Fondazione o "rifondazione"? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero, in Chiesa e società in Sicilia. L' età normanna. Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania, 25 - 27 novembre 1992, a cura di G. Zito,

⁹⁹ Sui dubbi che, relativamente all'arcivescovo greco, susciterebbe la cronaca di Amato di Montecassino cfr. da ultimo M. Re, *La sottoscrizione del Vat. gr. 2294 (FFff. 68-106): il copista Matteo sacerdote e la chiesa di S. Giorgio de Balatis (Palermo, 1260/1261), in Rivista di studi bizantini e neoellenici*, n.s. 42, 2005, pp. 163-208: 181 con nota 64.

¹⁰⁰ «Archiepiscopum, qui, ab impiis deiectus, in paupere ecclesia sancti Cyriaci – quamvis timidus et natione graecus –, cultum Christianae religionis pro posse exequebatur, revocantes restituunt»: Malaterra II,45, ed. Pontieri 53. Per l'ordinamento precedente alla conquista araba cfr. ITALIA PONTIFICIA sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, t. X: Calabria - Insulae, ed. Dieter Girgensohn, Zürich 1975, 168-186, Nr.+1-+72, 193-214, Nr. 1-80, 214-219 Nr. 1-21, come pure le introduzioni storiche alle schedes sui singoli vescovati (d'ora in poi It. Pont. X). E. Curtis, Roger of Sicily and the Normans in Lower Italy 1016-1154 [Heroes of the Nations, ed. H.W.C. Davis], New York - London 1912, p. 97, crede erroneamente, anche in assenza di altre fonti oltre Malaterra, che la nomina di un arcivescovo latino a Palermo fosse seguita immediatamente alla conquista della città.

¹⁰¹ Cfr. il caso del vescovo Giacomo: Τάκωβος ἐπίσκοπος nella Sicilia orientale: It. Pont. X, p. 284; Falkenhausen, *Untersuchungen*, p. 148 = Ead., *Dominazione*, p. 162.

moschea dai Saraceni, ed il reinsediamento in essa dell'arcivescovo greco trovato nella chiesa di S. Ciriaco¹⁰². Nicodemo ottenne subito anche il riconoscimento di papa Alessandro II¹⁰³. Sull'ampiezza della sua diocesi le fonti tacciono, nè si può ricostruire con sicurezza quando sia entrato in carica Alcherio, il suo successore latino.

Per Alcherio, la fonte diplomatica più antica è il privilegio di Gregorio VII del 16 aprile 1083¹⁰⁴. Vescovi suffraganei vi trovano conferma solo in forma generica: «omnes eius suffraganeos episcopatus, vel si qui destructis illis in eorum loco statuti sunt vel opitulante Domino statuentur, ut in praefatae tuae ecclesiam pristinam redeant potestatem»¹⁰⁵. Inoltre, è interessante il fatto che nel documento si ricordi solo la lotta contro i Saraceni del duca Roberto, mentre si tace sul fratello, conte di Sicilia. Per quest'epoca ci è nota soltanto l'esistenza del vescovato di Troina, appena fondato col consenso un po' sofferto del papa. Dal momento che questo genere di privilegi generali di norma si acquisiva poco dopo l'ingresso in carica, Alcherio dovrebbe esser diventato primo arcivescovo latino di Palermo, in ogni caso, solo dopo l'assenso papale alla nomina del vescovo Roberto di Troina¹⁰⁶. L'accenno

Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis, ed. Pontieri 53: ... «ecclesiam sanctissimae Dei genitricis Mariae, quae antiquitus archiepiscopatus fuerat – sed tunc ab impiis Saracenis violata, templum superstitionis eorum facta erat –, cum magna devotione catholice reconciliatam, dote et ornamentis ecclesiasticis augent».

103 It. Pont. X, 228f. Nr.*19; il testo del documento manca, esso ci è noto soltanto tramite la citazione nel privilegio di Callisto II del 1123, con cui il vescovo Pietro di Squillace venne trasferito a Palermo: It. Pont. X, 230, Nr. 24. Salvatore Fodale, Fondazione e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II, in Chiesa e società, pp. 51-61: 53, vede nel riconoscimento di un arcivescovo greco da parte dei Normanni una violazione degli accordi col papa, che avrebbero dato la preferenza al rito latino. Alessandro in ogni caso fu sufficientemente realista per rafforzare con questo riconoscimento la posizione della Chiesa romana in Sicilia. Sulla nomina di Pietro a vescovo di Squillace nel 1110 cfr. V. von Falkenhausen, Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in Kalabrien und Sizilien (1101-1112), in AETOΣ. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998, edited by I. Ševčenko and I. Hutter, Stuttgart - Leipzig 1998, pp. 87-115: 109, Nr. 14.

¹⁰⁴ It. Pont. X, 229, Nr. 20.
 ¹⁰⁵ L. Santifaller, Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gregors VII. 1. Teil. Quellen, Città del Vaticano 1957 (Studi e testi 190), 252-254 Nr.212. Una fotografia con breve commento insoddisfacente in R. La Duca, L'età normanna e sveva in Sicilia. Mostra storico-documentaria e bibliografica. Palermo 1994, pp. 30-31.

106 H. W. Klewitz, Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 25, 1934/35, pp. 105-157: 172 (anche in Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, pp. 135-205) ritiene Alcherio ancora greco sulla base dell'edizione erronea del diploma del duca Ruggero per Palermo. La presunta grecità d'Alcherio e il domino sulla città del duca di Puglia fino al 1091 gli fanno ritenere Palermo ininfluente nell'organizzazione ecclesiastica, senza tuttavia che egli entri nel merito del privilegio papale. La presunta sottoscrizione greca di Alcherio ancora in La Duca, L'età normanna p. 32, nr. 3, dove si confonde anche la sottoscrizione del duca Ruggero con la ratifica posteriore di Ruggero I di Sicilia.

alle diocesi suffraganee già istituite nonché a quelle ancora da fondare, come pure la menzione del duca di Puglia al posto del conte di Sicilia, potrebbero far pensare che Alcherio - da solo o d'accordo col Guiscardo - avesse come obiettivo di porsi ai vertici della chiesa latina in Sicilia, obiettivo comunque mancato nonostante il consenso del pontefice. Si potrebbe addirittura supporre che Gregorio VII abbia fatto qui il tentativo di ottenere il controllo ecclesiastico sulla situazione in Sicilia¹⁰⁷. A favore di questa interpretazione ci sarebbe il fatto che, a parte l'accenno al terrorizzato arcivescovo greco, Malaterra non spenda più una sola parola sulla Chiesa di Palermo e i suoi ulteriori destini, mentre celebra in versi la fondazione di Troina e, per l'anno 1083, riferisce in sintesi sulle altre fondazioni di Ruggero e sui loro primi vescovi. Poiché il cronista, probabilmente per incarico di Ruggero, tenta di minimizzare le tensioni tra i due fratelli, il silenzio su questo conflitto sarebbe conseguente, tanto più che con la morte del papa e del duca Roberto nel 1085 veniva a mancare il necessario sostegno politico per le eventuali ambizioni palermitane. Il titolo di arcivescovo poté essere mantenuto, suffraganee però Palermo ne ottenne solamente con Anacleto II nel 1130108, le perse nuovamente sotto Innocenzo II e soltanto con Adriano IV, nel 1156. avvenne la definitiva assegnazione di Agrigento, Mazara e Malta come suffraganee della Chiesa di Palermo¹⁰⁹.

In Calabria e in Sicilia la formazione di una gerarchia latina accanto a quella greca avviene in parte tramite nuove fondazioni come Mileto, Troina¹¹⁰ o Catania – quest'ultima poteva sì vantare una lunga tradizione vescovile ancora in età bizantina, ma verso la fine dell'XI secolo non era più occupata¹¹¹ –, in parte con la designazione di vescovi latini quali successori di vescovi greci, come nel caso di Palermo. All'inizio del XII secolo in Sicilia non esiste più un episcopato greco, viaggi pastorali di vescovi calabresi, come Luca da Isola nel 1105, suppliscono alle neces-

¹⁰⁷ Caspar, *Roger II.* (1101-1154), p. 598, ha interpretato il privilegio del papa come azione lungimirante senza discuterne le implicazioni politiche.

111 *Ibidem*, pp. 32-41.

¹⁰⁸ It. Pont. X, 230, Nr. 25. Ciò si desume dal privilegio generale del papa, nel quale viene assegnata all'arcivescovo Pietro la consacrazione di tre vescovi in Sicilia, vale a dire di Siracusa, Agrigento, Mazara o Catania. Per i due rimanenti il papa si riservò la decisione che condusse all'istituzione dell'arcivescovato di Messina e all'assegnazione ad esso di Catania come suffraganea.

It. Pont. X, p. 231, Nr. 27.
 Enzensberger, Fondazione, pp. 24-26.

sità liturgiche dei fedeli¹¹². Verso la fine del secolo non sembra esistere più neppure un'organizzazione parrocchiale che copra il territorio, sicché i fedeli di rito greco sono costretti a rivolgersi a un parroco latino per prestazioni pastorali come il battesimo. Da situazioni analoghe, e nonostante la riconosciuta differenza di rito («licet dispar sit in aliis ritus Grecorum ab observatione Latinorum»), Celestino III, nel 1193¹¹³, dedusse la legittimità di imporre l'obbligo della decima anche ai greci, almeno in determinati casi. Giovanni Grafeo e Filippo di Lagene, esponenti della buona società greca, si erano rifiutati di corrispondere siffatti pagamenti al loro parroco Nicolaus, che studiava a Parigi: resta da spiegare come l'interessato fosse in grado di ottemperare ai suoi doveri in materia di *cura animarum*¹¹⁴.

In Calabria, fino al XIII secolo inoltrato, troviamo capitoli composti da canonici greci e latini. A Santa Severina nel 1275 quattro canonici greci e un latino sottoscrivono come testimoni su un diploma dell'arcivescovo Ruggero, che firma, a sua volta, in forma mista latino/greca¹¹⁵. A Crotone nel 1217 il vescovo Giovanni ottiene da Onorio III l'autorizzazione a celebrare in entrambi i riti, senza che ciò debba costituire un pregiudizio nei confronti dei canonici greci. Celestino III e Innocenzo III avevano preso provvedimenti contro la commistione dei riti¹¹⁶, di cui qui si ottiene dispensa. Di norma, per le necessità liturgiche dell'altro gruppo linguistico, il vescovo era tenuto a rivolgersi a un collega appartenente al gruppo stesso, ma potevano esserci eccezioni: di recente si è richiamata l'attenzione su una consacrazione impartita, nel 1248, dal vescovo greco di Isola col consenso del vescovo latino di Tropea¹¹⁷.

¹¹² B. Lavagnini, S. Luca vescovo di Isola e la data del suo viaggio in Sicilia (1105), in Byzantion 34, 1964, pp. 69-76; cfr. anche Enzensberger, Fondazione, p. 33.

W. Holtzmann, Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V-X, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 38, 1958, pp. 67-175: 161s.

¹¹⁴ Cfr. Enzensberger, Cultura giuridica pp. 179s.

Biblioteca Apostolica Vaticana, Chis. E. VI. 187, perg. 19; cfr. H. Enzensberger, Der "Ordo Sancti Basilii", eine monastische Gliederung der römischen Kirche (12.-16. Jh.), in La Chiesa Greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Padova 1973 (Italia Sacra 22), pp. 1139-1151 1151: 1142 (Italia Sacra vol. 22).

¹¹⁶ Cfr. Th. Hofmann, Papsttum und griechische Kirche in Süditalien in nachnormannischer Zeit: (13.-15. Jahrhundert); ein Beitrag zur Geschichte Süditaliens im Hoch- und Spätmittelalter. Würzburg 1994, pp. 65s.

¹¹⁷ S. Lucà, Lo scriba e il committente dell' Addit. 28270 (ancora sullo stile "Rossanese"), in Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, n.s. 47, 1993, p. 215s. con tav. 14.

MONACHESIMO GRECO E LATINO

Bisogna in primo luogo rilevare che le misure di sostegno nei confronti del monachesimo greco messe in atto, soprattutto in Sicilia, da Ruggero I, dalla reggente Adelasia¹¹⁸ e da Ruggero II procedono parallelamente a una politica di incentivazione della gerarchia latina sull'isola, e che la compagine organizzativa dei monaci greci è opera dei sovrani normanni¹¹⁹. Tuttavia, se per questi aspetti dell'organizzazione si poteva far ricorso a forze locali, la costruzione di una Chiesa latina - che inizialmente si effettuò tramite la fondazione di abbazie benedettine in Calabria – presupponeva inevitabilmente un contingente di immigrati dal cuore delle terre normanne¹²⁰. Anche dall'impero, d'altronde, monaci presero la via del Sud, basta pensare a Bruno di Colonia, fondatore di S. Stefano del Bosco; la mobilità è pur sempre una virtù monastica: Gregorio di Burtscheid¹²¹, già ai tempi di Ottone III, aveva percorso l'itinerario inverso, dalla Calabria alla Germania. La struttura diocesana, invece, venne adeguata solo in un secondo momento, laddove a Mileto¹²² o a Venosa si ricorse agli abati dei monasteri latini esistenti da qualche decennio per coprire le cattedre vescovili. In Sicilia, nel 1091/92, il monastero di S. Agata popolato con monaci di S. Eufemia in Calabria – in gran parte provenienti dalla Normandia – fu contemporaneamente destinato a costituire la base della nuova diocesi, ed anche a Lipari si poté ricorrere a monaci¹²³. A Sant'Eufemia Roberto di Grantmesnil e il suo seguito, dopo una prima fase di consolidamento, erano interessati a recepire anche le tradizioni della pietà locale¹²⁴. Nel caso dei monaci di St. Évroul è comunque riconoscibile una certa pianificazione, ma Ruggero I fu abilissimo nel cogliere e sfruttare ogni possibile opportunità per la fondazione di nuove abbazie latine. Così nel 1085 riuscì a convincere un gruppo di chierici provenienti a transmontanis partibus

¹¹⁸ Von Falkenhausen, Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia, pp. 98-100.

¹¹⁹ Enzensberger, "Ordo Sancti Basilii", p. 1140.

White, Latin monasticism, pp. 47-52.

¹²¹ V. von Falkenhausen, Gregor von Burtscheid und das griechische Mönchtum in Kalabrien, in Römische Quartalschrift 93, 1998, pp. 215-250.

V. von Falkenhausen, Mileto tra Greci e Normanni, in Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti, Soveria Mannelli 1999, pp. 109-133.

¹²³ H. Enzensberger, Lipari come sede vescovile, in G. M. Bacci; M. A. Mastelloni (a cura di),
Alle radici della cultura mediterranea ed europal. I Normanni nello stretto e nelle isole Eolie. Pa-

Alle radici della cultura mediterranea ed europea: I Normanni nello stretto e nelle isole Eolie. Palermo, Regione Siciliana. Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione. 2004, pp. 20-22.

M. V. Strazzeri, Una traduzione dal greco ad uso dei Normanni: la Vita latina di Sant'Elia lo Speleota, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania 59, 1992 [pubblicato 1994], pp. 1-108: 22-25.

ad interrompere il pellegrinaggio verso Gerusalemme e a restare in Calabria. Le proprietà assegnate dal conte al loro capo Hermes, dapprima in forma verbale poi confermate anche con un documento, costituirono la base fondiaria di S. Maria di Bagnara¹²⁵. Il lunghissimo conflitto che opporrà quest'ultima all'abbazia di S. Eufemia potrebbe essere riconducibile alla diversa origine etnica dei monaci¹²⁶. L'immigrazione comunque si concentrò in Calabria, soltanto verso la fine del XII secolo la Sicilia presenterà un esteso paesaggio monastico latino. In base alle informazioni in nostro possesso sulla dinamica degli insediamenti monastici, sembra che i sovrani abbiano privilegiato fondazioni greche, mentre altri signori prestavano maggiore attenzione al monachesimo latino¹²⁷. Nel territorio di Troina/Messina la prima fondazione latina, nel 1103, fu *S. Maria monialium* che poteva già fare assegnamento su elementi della popolazione locale¹²⁸, mentre nel monastero più antico a Catania Ruggero I, come sappiamo, aveva insediato immigrati normanni, chiamati a succedere ai signori saraceni della città¹²⁹.

È soprattutto col monachesimo greco e le sue diverse manifestazioni che la Chiesa latina, anzi romana, è costretta a misurarsi; i rapporti tra i monaci greci ed un vescovo locale latino potevano sfociare in situazioni conflittuali, non necessariamente legate alla differenza di rito. Che nella fase iniziale della dominazione normanna monasteri greci ridotti in miseria siano stati sottoposti a fiorenti abbazie latine (con una misura in certo senso vicina all'odierna "cooperazione allo sviluppo"), senza tuttavia che la latinizzazione ne fosse l'obiettivo ultimo, è stato già ampiamente illustrato da un magistrale contributo di Vera von Falkenhausen¹³⁰.

125 Kehr, Urkunden, pp. 410-412, Nr. 2.

128 L. R. Ménager, Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250), Palermo 1963 (Isti-

tuto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici. Testi e documenti, 9), pp. 12 ss.

"...huic abbati ... dedimus ...totam ipsam civitatem Cathanensium ... sicut Saraceni eandem civitatem ... tenebant, quando Normanni primum transierunt in Siciliam»: Archivio Caricolare di Catania

pitolare di Catania, perg. nr. 4 (già 2) dell'Archivio Capitolare di Catania.

 ¹²⁶ Cfr. White, Latin monasticism, pp. 114, 184. e Kehr, Urkunden, pp. 413-415 (1110).
 ¹²⁷ White, Latin Monasticism, pp. 47ss. presenta una statistica delle fondazioni: 21 delle 32 fondazioni greche sono sponsorizzate dai sovrani normanni, 25 delle 36 fondazioni latine da altri signori.

¹³⁰ V. Von Falkenhausen, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in Il passaggio dal dominio bizantino allo Stato normanno nell'Italia meridionale. Atti del secondo Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia (Taranto - Mottola, 31-10/4-11-1973), Taranto 1977, pp. 197-229.

I monaci greci dell'Italia meridionale, tornati alla giurisdizione del patriarca di Roma dopo la costituzione dello stato normanno, anche dopo il IV Concilio lateranense continuarono a rientrare tra gli ordini riconosciuti perché tradizionali, nonostante l'assenza di quelle forme di organizzazione globale ormai abituali nelle più giovani comunità monastiche latine. L'esistenza di un minimo di organizzazione anche nel monachesimo greco va attribuito quasi esclusivamente agli sforzi dei re di Sicilia, soprattutto di Ruggero II e Guglielmo II. Nella seconda metà del '200 si impose, nella curia romana, l'uso linguistico di ascrivere i monaci greci ad un ordo Sancti Basilii, in analogia alle denominazioni degli ordini latini. Accanto alle comunità monastiche esistevano anche un clero secolare greco ed il rito greco, non di rado causa di problemi pratici di natura pastorale, soprattutto in territori a popolazione multilingue. La sovrintendenza ecclesiastica era di regola in mano all'episcopato, altra fonte di possibili difficoltà al più tardi nel corso del XIII secolo. quando anche in Calabria il numero dei vescovi greci diminuì sensibilmente, sicché era frequente il caso di un monastero greco demandato alla sovrintendenza di un vescovo latino¹³¹. Nelle prestazioni vescovili, come consacrazioni e benedizioni, esistevano differenze di rito di cui inizialmente si cercò di tener conto promuovendo l'inserimento di vescovi greci, in qualità di vicari, in diocesi rette da latini. La coesistenza di rito greco e latino nella stessa diocesi era stata espressamente autorizzata dal IV concilio lateranense, purché non si giungesse ad una commistione dei riti132.

LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE: L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

«In acquirenda pecunia multum sollicitus, in expendenda non plurimum largus, in publico ferus, in privato benignus, fidelibus suis honores et premia largiens, infidelibus contumelias et supplicia inferens»¹³³. Il giudizio sulla politica finanziaria di Ruggero II come la il-

¹³¹ Questo riguarda per esempio i monasteri greci nell'arcidiocesi di Reggio Calabria e nella diocesi di Mileto.

Can. IX; cfr. P. Herde, The Papacy and the Greek Church in Southern Italy between the Eleventh and the Thirteenth Century, in The Society of Norman Italy, pp. 213 - 251: 225-227.
 Romualdi chronicon, ed. Arndt, p. 427, ed. Garufi, p. 237.

lustra Romoaldo da Salerno non sembrerebbe del tutto obiettivo, almeno al capitolo *Uscite*, se si pensa ai costi connessi all'edilizia di rappresentanza come il Duomo di Cefalù, la Cappella Palatina o gli stessi sarcofagi di porfido. D'altra parte il suo giudizio potrebbe aver subito l'influenza del confronto con i successori del primo re di Sicilia. Tuttavia anche Alessandro di Telese sottolinea la particolare tendenza di Ruggero II a occuparsi personalmente delle questioni finanziarie, che egli interpreta come boni mores¹³⁴, ed evidenzia espressamente la munificenza del sovrano nei confronti di chiese e monasteri. Secondo l'affermazione del cronista, il re annetteva grande importanza a una contabilità documentata: «nullum quid sibi erat, quod non sub scripti ratione servaretur aut erogaretur» 135. In questo campo, tra i suoi principali collaboratori rientravano esperti provenienti dai gruppi di popolazione musulmana, tanto più che il sistema esistente sotto la dominazione araba, per quanto ne sappiamo, era stato assorbito dall'amministrazione normanna. Ne sono indizio i documenti contenenti le liste dei villani (plataeae)136.

Una tendenza del sovrano a mantenere sotto controllo la spesa pur mostrandosi apparentemente generoso si osserva sotto i successori di Ruggero II: il re, invece di cedere il possesso di beni immobili o di un diritto redditizio, assegna una quota, proveniente dalle entrate del fisco, da versare al destinatario con scadenza regolare tramite i funzionari regi, riservandosi in tal modo almeno in parte la fonte del reddito¹³⁷. Guglielmo I giunse addirittura al punto di mascherare autentiche vendite del demanio come atto di benefica donazione¹³⁸.

¹³⁴ Alexandri Telesini abbatis Ystoria Rogerii regis Siciliae, Calabrie atque Apulie. Testo a cura di L. De Nava. Commento storico a cura di D. Clementi, Roma 1991 (Fonti per la Storia d'Italia, 112), p. 82, lib. IV, cap. 3.

¹³⁶ La definitiva discussione del termine in A. De Simone, Ancora sui "villani" di Sicilia: alcune osservazioni lessicali, in Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge 116, 2004, pp.

471-500.

¹³⁷ Enzensberger, Il documento regio, pp. 137-138.

¹³⁵ Ed. De Nava p. 192. Il passo «Quatenus melius de suo tribuendum erario, vel ubi adeundum esset, sub cirographorum ratiociniis semper habebatur» non va inteso alla lettera – *chirographa* in senso tecnico di carta partita con il "password" tagliato non sono ben documentati nel regno. Il trattato di Guglielmo I con Genova del 1156 presenta eccezionalmente questa forma, ma essa segue la prassi genovese: D W.I. 17 e 18; cfr. inoltre C. A. Garufi, *Memoratoria, chartae et instrumenta divisa in Sicilia nei secoli XI a XV*, in *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo 32*, 1912, pp. 67-127.

¹³⁸ D W.I. 25 a favore del vescovo di Messina, D W.I. 29 a favore della comunità di Caltagirone.

LA CANCELLERIA

Nell'alto medioevo una cancelleria appartiene ai caratteri distintivi di ogni stato che si rispetti, i suoi prodotti contribuiscono alla rappresentatività del sovrano. Essa garantisce la comunicazione all'interno e all'esterno, fissa in forma scritta la volontà espressa dal sovrano, organizza l'iter burocratico delle pratiche, coordina le misure amministrative. Nell'XI e XII secolo, ovunque in Europa, si osservano spinte evolutive dirette al miglioramento sia dell'organizzazione sia del contenuto. Non va dimenticato infatti che la cancelleria ricopriva un ruolo fondamentale nella formazione del personale amministrativo, dal momento che le spettava trasmettere in forma scritta gli ordini del sovrano ed elaborare i dispacci in entrata. Nell'Europa centrale ed occidentale essa era composta generalmente da personale ecclesiastico, si trovava quindi in stretta relazione con la cappella di corte, poiché i chierici detenevano quasi completamente il monopolio della scrittura. Sotto questo profilo particolarmente informativo è l'esempio delle cancellerie attive nei territori normanni dell'Italia meridionale, su cui entrarono in contatto tradizioni culturali diverse: normanne, longobarde e greche; dove, inoltre, lo scrivere non era più prerogativa esclusiva degli ecclesiastici. Anche se. fino al basso medioevo, la produzione di libri appare totalmente in mano a chierici, tuttavia la percentuale dei laici presenti nel notariato sembra essere stata notevole¹³⁹. Premesse indispensabili per il buon funzionamento di una cancelleria sono un certo grado di competenza nello scrivere, la crescente trasmissione per iscritto di atti e disposizioni di rilievo, come pure l'accettazione del documento quale prova giuridica valida, che con la recezione del diritto romano a partire dal XII secolo diveniva inevitabile140

¹⁴⁰ In realtà il documento regio valeva generalmente come inattaccabile, ma la vera e propria argomentazione probatoria avveniva di regola solamente con le dichiarazioni dei testimoni.

¹³⁹ Enzensberger, Il documento regio, p. 119 a proposito della cancelleria regia; per i documenti privati cfr. H. Enzensberger, Non populus parvus. Versifizierte Zeugenfirmen und Notarsunterschriften im Urkundenwesen Süditaliens, in Aspetti della cultura dei laici in area adriatica. Saggi sul tardo medioevo e sulla prima età moderna, a cura di R. Pacciocco, L. Pellegrini e di A. Appignani, Napoli 1998 (Biblioteca di Studi Medievali e Moderni, Sezione Medievale 2), pp. 11-148: 29-30; per i notai greci V. von Falkenhausen, La tecnica dei notai italo-greci, in La cultura scientifica e tecnica nell'Italia meridionale bizantina, a cura di F. Burgarella e A. M. Ieraci Bio, Soveria Mannelli 2006, pp. 13-53: 18, 20, 22.

Paralleli con lo sviluppo della cancelleria papale alla curia romana si osservano anche nell'ambito della cancelleria normanna in quanto "centrale di comunicazione" della corte. Ciò vale tanto per il sistema normanno di giurisdizione delegata, con la partecipazione diretta dell'accusatore alla spedizione degli atti, quanto per la pubblicazione di disposizioni di legge tramite il sistema della gerarchia funzionariale.

Un ulteriore modello, almeno per la cancelleria a Palermo, fu quello della cultura amministrativa araba¹⁴¹. Degli estratti (platea o giarida - gara'īd) dagli atti della Dohana¹⁴² (Dīwān)¹⁴³, risalenti a liste fiscali arabe ma proseguite ed attualizzate in età normanna, ci sono pervenuti alcuni originali che presentano elenchi di villani in lingua araba¹⁴⁴. Ne costituiscono la base i cosiddetti *defetarii* o *deptari*, vale a dire una specie di catasto¹⁴⁵. Con essi il XII secolo si connota di un trilinguismo al cui interno avanza però inesorabilmente il latino. Né possiamo ignorare la circostanza che la documentazione araba riguarda soltanto situazioni siciliane, è cioè frutto di una prassi cancelleresca araba che solo in Sicilia continua fino ai Normanni e ne viene inglobata. Anche Pietro da Eboli, nella sua ben nota rappresentazione della cancelleria, colloca i notai arabi più vicini al vicecancelliere dei notai greci. Con Federico II il latino è ormai l'unica lingua ufficiale della cancelleria, benché dotti arabi e greci continuino ad occupare a corte posizioni di rilievo¹⁴⁶. Sembra tuttavia che vi fosse ancora una

¹⁴² M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966 (Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di storia del diritto italiano dell'Università di Roma 10), pp. 187-213.

¹⁴⁵ Ancora nella Costantinopoli ottomana defterdari era la denominazione dei registri di pagamento della cancelleria turca, come sa bene Leonardo Donà, costretto a farvi ricorso nelle sue dispute col «Bassà», secondo quanto egli stesso riferisce nella relazione del 1596: Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, vol. XIII: Costantinopoli (1590-1793), a cura di L. Firpo, Torino 1984 p. 325

¹⁴⁶ M.B. Wellas, *Griechisches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs II.*, München 1983 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 33); M. Frederick II of Hohenstaufen and Arabic Science, in Science in Context 14, 2001, pp. 289-312.

¹⁴¹ Enzensberger, Il documento regio, p. 105; A. De Simone, I diplomi arabi di Sicilia, in Testimonianze degli Arabi in Italia. Giornata di studio, Accademia Nazionale dei Lincei. Fondazione Leone Caetani, Roma 1988, pp. 57-75; J. Wansbrough, Diplomatica Siciliana, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 47/1, 1984, pp. 10-21, offre un'analisi di documenti arabi e del loro formulario analizzando il Cusa.

J. Johns, Arabic Administration in Norman Sicily: The Royal Dīwān, Cambridge 2002.
 Generalmente con traslitterazione greca dei nomi; a Monreale al posto del greco è subentrato il latino; cfr. H. Enzensberger, Le cancellerie normanne: materiali per la storia della Sicilia musulmana, in Giornata di Studio. Del nuovo sulla Sicilia musulmana, Roma 1995, pp. 51-67: 57, 62, 64s.; De Simone, I diplomi arabi, pp. 60-64.

certa richiesta di personale in grado di occuparsi della corrispondenza in arabo. A Palermo si ricorreva ogni tanto alle prestazioni del *magister Theodorus*¹⁴⁷, ma al tempo stesso ci si preoccupava di formare altro personale. Il 24 dicembre 1239 l'imperatore fece stendere un mandato di pagamento a favore di un *magister Ioachim*, presso il quale il *servus camere Abdolla* – di evidente origine araba – deve imparare a leggere e scrivere l'arabo¹⁴⁸. Supporre in questo Ioachim un ebreo siciliano, non dovrebbe essere molto lontano dal vero.

LEGISLAZIONE E RIFORME AMMINISTRATIVE

La scrittura come strumento di gestione amministrativa è un elemento culturale che prevede un minimo di formazione. D'altra parte non era strettamente indispensabile che tutti gli individui partecipi del processo di costruzione e applicazione del diritto fossero alfabetizzati in uguale misura. Anche una alfabetizzazione parziale, come è stata dimostrata per parti dell'Italia meridionale longobarda¹⁴⁹, poteva bastare al soggetto giuridico per assolvere le esigenze formali richieste dal sistema giurisdizionale romano¹⁵⁰, purché naturalmente fosse disponibile un gruppo di tecnici specializzati pronti ad assumersi la realizzazione concreta del documento scritto. Costoro furono i tabellioni o pubblici notai, attivi nei comuni dell'Italia settentrionale, a Roma, e anche nei centri urbani del Sud¹⁵¹.

¹⁴⁷ BF. 2617, 2803, 2810.

¹⁴⁸ BF. 2652.

¹⁴⁹ A. Petrucci - C. Romeo, "Scriptores in urbibus": alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale, Bologna 1992; i primi risultati erano stati presentati già nel 1981 in occasione del Colloquio organizzato dal Comité International de Paléographie a Monaco di Baviera.

¹⁵⁰ Sulla capacità di scrivere dei testimoni, richiesta ove possibile anche dal Liber Augustalis I.82, ed i suoi fondamenti giuridici nel diritto romano cfr. Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung, p. 342.

¹⁵¹ H. Dilcher, Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Sizilien, in Tradition und Gegenwart. Festschrift ... hg. von P.J. SCHULER, Karlsruhe 1981, pp. 57-72; M. Caravale, La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo, in Per una storia del notariato meridionale. Contributi di M. Amelotti, H. Bresc, M. Caravale, G. Cassandro, V. von Falkenhausen, M. Galante, A. Leone, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano 6); V. von Falkenhausen - M. Amelotti, Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo), ibid., pp. 7-69; F. Magistrale, Notariato e documento in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI, Bari 1984 (Soc. Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie, vol. XI.VIII); A. Pratesi, Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia, in Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia II, Catania 1987, pp. 137-168; M. Ame-

La messa per iscritto del negozio giuridico era un'esigenza già presente nell'ordinamento giuridico romano, la cui sopravvivenza è documentabile, nel nostro ambito, con sufficiente continuità. Vivere secondo il diritto romano, e quindi adottare la forma scritta anche negli affari correnti, è un'affermazione che nei documenti privati dell'Italia centrale e meridionale ricorre ancora molti secoli dopo la caduta dell'impero romano sotto l'assalto delle popolazioni germaniche – i barbari, come dicono gli Italiani custodi di una tradizione culturale intrisa di romanità.

Ciò non è spiegabile semplicemente con la persistenza di un sostrato di cultura romana, per quanto sulla sua esistenza non possano esservi dubbi. Anche i successi della politica di recupero bizantina, che portò nel paese romanità in altra veste linguistica, a sua volta recepita con successo, sono una spiegazione soltanto parziale¹⁵². In ogni caso è interessante osservare che una parte della trasmissione giuridica protobizantina sembra provenire dall'Italia meridionale, dove evidentemente rispondeva a bisogni non solo eruditi¹⁵³. In un contesto di documentazione e ordinamento giuridico va almeno accennata l'importanza del documento greco¹⁵⁴, benché alla fine il latino – arricchito da termini longobardi, greci ed in Sicilia anche arabi – si sia imposto come lingua giuridica¹⁵⁵. Un ruolo non indif-

lotti, Il documento notarile greco in Italia meridionale, in Notariado público y documento privado de los orígenes al siglo XIV. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, vol. II, pp. 1041-1052; V. von Falkenhausen, L'atto notarile greco in epoca normannosveva, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva, Salerno 1994, pp. 241-270.

152 G. Ferrari dalle Spade, I documenti greci medioevali di diritto privato dell' Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizii, München 1910 (Byzantinisches Archiv 4); Id., Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della monarchia

normanna, in Rivista di storia del diritto italiano 12, 1939, pp. 5-37.

153 G. Cavallo, La circolazione di testi giuridici in lingua greca nel Mezzogiorno medievale in Scuole, diritto e società, pp. 87-136; AA. VV., Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil I: Die Handschriften des weltlichen Rechts (Nr. 1-327), Frankfurt, Löwenklau-Gesellschaft 1995 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 20) Nr. 21, 29, 30, 53, 59, 65, 66, 67, 79, 81, 89, 123, 127, 128, 148, 153, 166, 182, 188, 207, 230, 231, 242, 249, 250, 253, 265, 274, 289 (contiene anche il testo di Ca. 223, la novella di Ruggero II relativa al diritto ereditario pubblicata nel 1150), 294, 296, 302, 322.

154 V. von Falkenhausen, Zur Sprache der mittelalterlichen griechischen Urkunden aus Süditalien und Sizilien, in La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 novembre 1979, Roma 1981, pp. 611-618; Ead., La presenza dei Greci nella Sicilia normanna. L'apporto della documentazione archivistica in lingua greca, in Byzantino-Sicula IV. Atti del I Congresso Internazionale di archeologia della Sicilia bizantina (Corleone, 28 luglio - 2 agosto 1998), Palermo 2002 (Istituto Siciliano di

Studi bizantini e neoellenici, Quaderni 15), pp. 31-72.

155 V. von Falkenhausen, L' incidenza della conquista normanna sulla terminologia giuridica

ferente spetta anche alla chiesa latina che nella formazione del diritto canonico, ed in modo particolare con la legislazione delle decretali papali del XII secolo, non si limitò a trattare esclusivamente di questioni interne. Verso la fine del secolo vennero alla ribalta anche i gruppi di lingua e rito greco, la cui diversità divenne più immediatamente percepibile¹⁵⁶, argomento di dibattito e talvolta tema di decretali. Inoltre una parte non irrilevante della nostra tradizione manoscritta è di origine ecclesiastica, affermazione che può sembrare banale ma condiziona la nostra immagine di quest'epoca, ponendola in un'ottica ben precisa. Va inoltre ricordato che una parte importante delle decretali del XII secolo sono sentenze emesse su richiesta di prelati del meridione d'Italia¹⁵⁷.

La normativa giuridica esistente nei territori sotto il dominio normanno venne integrata da nuove prescrizioni, di cui le Assise di Ariano costituiscono una eloquente testimonianza. Alla riforma dell'ordinamento giuridico si collegò anche una riforma dell'amministrazione locale, come leggiamo in Romoaldo da Salerno: «Rex autem Rogerius in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace camerarios et iusticiarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio abstulit.»¹⁵⁸

La base regionale dell'apparato amministrativo normanno, accanto ai camerari provinciali, era costituita dai giustizieri, alle dipendenze dei quali operavano localmente altri ufficiali, quei baiuli che nei territori grecofoni portavano generalmente un titolo di stratega o catepano¹⁵⁹. La competenza dei giustizieri è regolata dalla legge Ass. Cas. 36¹⁶⁰, l'unico testo che ci documenti in modo esauriente sull'ambito d'azione di questi funzionari, poiché dai diplomi conservati si ricava in genere solo qualche ragguaglio sulla loro attività, il più delle volte limitata a questioni che in

e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia, in Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina. Bologna 1980, pp. 221-245.

¹⁵⁶ Enzensberger, Cultura giuridica, pp. 178-180.

¹⁵⁷ Cfr. ibidem, pp. 177-185.

¹⁵⁸ Romualdi Salernitani chronicon, ed. Arndt, p. 423, ed. Garufi, p. 226.

¹⁵⁹ E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, Milano 1966; Id., La struttura amministrativa del regno normanno, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Caltanissetta-Roma 1973, pp. 213-224.

¹⁶⁰ G. M. Monti, Lo stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche, Trani 1945, p. 159.

qualche modo toccano il diritto proprietario. Nell'assisa *Que sit potestas iustitiarii* si stabilisce che i giustizieri sono competenti per rapina, violazione di domicilio ma anche furto, banditaggio (*insultus viarum*), stupro, duelli, omicidio, giudizio di Dio (*leges parabiles*), calunnia (*calumpnie criminum*), incendio doloso e tutti quei crimini che prevedono come pena la confisca dei beni – o in assenza di essi – la schiavitù personale. La citazione in giudizio poteva avvenire di fronte ai baiuli che mantennero la competenza per la giurisdizione minore.

La competenza dei baiuli è illustrata nel Liber Augustalis I 65 e 66¹⁶¹. Sotto Guglielmo II essa subì per due volte una limitazione: una prima volta nel 1167 con la legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici vacanti, perché il re rinuncia qui all'azione dei suoi baiuli e ne lascia l'amministrazione a persone di fiducia del rispettivo capitolo¹⁶². Una seconda volta a partire dal 1170, col pacchetto di costituzioni sugli adulteri e sul foro competente per i chierici¹⁶³. I baiuli avevano evidentemente esercitato la giurisdizione sugli adulteri assegnata da Ruggero II al foro secolare¹⁶⁴, che ora, dalla reggenza, viene ceduta interamente al tribunale ecclesiastico, purché non siano in discussione *insultus et violentia*. In tal caso la competenza passa alla *curia regis*, benché non sia chiaro se essa generalmente deleghi o se questi casi vengano effettivamente istruiti dal tribunale di corte. I baiuli rimangono in funzione come ausiliari del tribunale ecclesiastico: «ut ad predicta adulteria cohercenda et corrigenda [...] in quibus opus fuerit, auxilium tribuatis»¹⁶⁵.

¹⁶¹ Cfr. Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung, pp. 285-291.

¹⁶² H. Niese, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae, Halle a. S. 1910, pp. 138, 187f.; F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907 (ristampa New York 1960), vol. II, p. 325; Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung, pp. 648-651; B. 157; cfr. H. Enzensberger, Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156), in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 36, 1980, pp. 385-432: 415, 428.

¹⁶³ Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung, pp. 197-199, 293- 295, 741-743; Enzensberger, Kirchenpolitik, 428-430; H. Enzensberger, Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi, in Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, serie V, vol. 1: Anno Accademico 1981-82, parte seconda: Lettere, Palermo 1982, 23-61:30s.; il testo dell'assisa di Guglielmo II in H. Enzensberger, Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens, Kallmünz. 1971, pp. 144s. Nr. 5 e 6. (Münchener hist. Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften 9).

¹⁶⁴ Ass. Vat. 28; Ass. Cas. 16.

L'intervento del braccio secolare fu chiesto dal papa Alessandro III: It. Pont. X, 232, Nr.31; cfr. la normativa del Liber Extra: X 5.17.4.

CATALOGUS BARONUM¹⁶⁶

Qui, accanto alle tradizioni normanne, devono aver funzionato da modello anche gli atti catastali della precedente amministrazione musulmana, benché questa documentazione sia stata allestita per la parte continentale del regno. Oggetto ne è la nobiltà, scopo il rilevamento del potenziale militare che essa può mettere a disposizione del sovrano. Il progetto originale risale ancora agli ultimi anni del regno di Ruggero II, nei primi anni di Guglielmo II si fece una verifica che portò ad un supplemento delle prestazioni richieste. Se i piani furono mai realizzati, le fonti a nostra disposizione lo tacciono. In ogni caso il Catalogus è rimasto una fonte preziosissima per la nobiltà nella parte continentale del regno (con eccezione della Calabria)¹⁶⁷. Per la Sicilia si può supporre che un'analoga informativa, connessa alle registrazioni qui già esistenti, venisse tenuta a disposizione.

LE RISORSE UMANE

L'acquisizione di personale qualificato di lingua latina, ma anche grecofono, era praticamente impossibile in Sicilia, sicché gli immigrati stranieri erano ovunque assai graditi. Ne fa testo, con una rassegna quasi programmatica, Romualdo da Salerno nella sua retrospettiva su Ruggero II:

«... sapientes viros diversorum ordinum et e diversis mundi partibus evocatos, suo faciebat consilio interesse. Nam Georgium virum utique maturum sapientem providum et discretum, ab Antiochia adductum, magnum constituit ammiratum, cuius consilio et prudencia in mari et terra victorias multas optinuit. Guarinum et Robbertum clericos litteratos et providos per successionem temporum cancellarios ordinavit. ...

Novissime Maionem iuvenem de Baro oriundum, virum utique facundum satis providum et discretum, primo scriniarium, dehinc vicecancellarium, postremo cancellarium fecit. De novo multos in regno suo comites¹⁶⁸ ordinavit ...»¹⁶⁹

¹⁶⁶ E. Jamison, Catalogus Baronum, Roma 1972 (Fonti per la storia d'Italia 101).

¹⁶⁷ E. Cuozzo, Catalogus baronum. Commentario. Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia 101**).
168 Elenco in H. Takayama, The Administration of the Norman Kingdom of Sicily Leiden - New York - Köln: 1993 (The Medieval Mediterranean 3), pp. 201-210. E. Mazzarese Fardella, I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi, Milano 1974.

Romualdi chronicon, ed. Arndt, p. 426; ed. Garufi, p. 233-235.

Di eccezioni racconta invece Giovanni di Salisbury, secondo il quale in Sicilia erano sempre benvenuti i nuovi arrivati, da qualunque paese provenissero, purché non dall'impero germanico: costoro venivano guardati con una certa diffidenza a causa della loro *barbaries*¹⁷⁰. È comprensibile, infine, che il flusso migratorio più consistente provenisse comunque dal regno normanno del Nord¹⁷¹.

I collaboratori della cancelleria, quale organo centrale di informazione e comunicazione, venivano scelti soprattutto nella parte continentale del regno. L'evoluzione della burocrazia e del suo personale portò anche ad una differenziazione nella denominazione delle cariche, che rifletteva i diversi gradi di competenza nell'amministrazione del regno. In particolare era necessario distinguere, al vertice dell'ordinamento gerarchico, il livello dirigenziale. Nell'ambito delle funzioni di origine occidentale, la definizione della gerarchia avviene con l'impiego del termine *magister* seguito dall'apposizione della carica, per le cariche di origine orientale si segue un modello mediterraneo¹⁷².

ammiratus - ammiratus ammiratorum ('Αμηρᾶς τῶν 'Αμηράδων)¹⁷³ ἄρχων - ἄρχων τῶν ἀρχόντων notarius - magister notarius camerarius - magister camerarius iustitiarius - magister iustitiarius

La sequenza gerarchica è verificabile anche nella prassi documentaria. Ciò dipende dal fatto che con Palermo era nata una capitale ed una residenza fissa, talché le informazioni dalla provincia e le disposizioni del governo centrale dipendevano ormai dalla corrispondenza. Il fenomeno si osserva già, a tratti, col regno di Ruggero II, diventa prassi con Guglielmo I e si consolida ulteriormente sotto Guglielmo II.

Un aspetto particolare dell'evoluzione della burocrazia è la protezione giuridica per i collaboratori del re, i quali, come *familiares*¹⁷⁴, vengono in

174 La prima attestazione documentaria del termine in Ca. 162 (1144). Sull'istituzione ed il

Johannes Saresberensis, Historia pontificalis, ed. R. L. Poole, Oxford 1927, p. 67.
 Cfr. gli studi classici di C. H. Haskins, England and Sicily in the Twelfth Century in The English Historical Review 26/103, 1911, pp. 433-447; 26/104, 1911, pp. 641-665 e E. Jamison, The Sicilian Norman Kingdom in the Mind of Anglo-Norman Contemporaries, in Proceedings of British Academy 24, 1938, pp. 237-285.

¹⁷² Copiosi elenchi in Takayama, The Administration, pp. 211-220.
¹⁷³ L.-R. Ménager, Amiratus – Άμηρᾶς. L'Émirat et les origines de l'amirauté (XIe - XIIIe siècles), Paris 1960.

certo modo accolti nella famiglia del sovrano. Ciò viene codificato nelle Assise di Ariano, senza utilizzare il termine, per esempio «De officialibus publicis: Qualitas persone gravat et relevat penam falsi». Va intesa come commentario all' Ass. Vat. 18,1 e all'Ass. Vat. 35¹⁷⁵ l'arenga *Certum est* nel mandato di Guglielmo II ai cittadini di Messina, qui infatti l'aggressione ai familiari¹⁷⁶ del re viene equiparata all'aggressione al re in persona¹⁷⁷.

Per concludere passiamo ora rapidamente in rassegna alcuni dei personaggi che svolsero un ruolo di rilievo alla corte del primo re normanno di Sicilia.

Cristodulo e il suo successore nella carica Giorgio di Antiochia sono certamente i personaggi più quotati a livello internazionale. Basta ricordare il riconoscimento diplomatico di Cristodulo da parte del Basileus che gli conferì il rango di *protonobelissimos*¹⁷⁸, ma anche l'attenzione che i due protagonisti delle campagne militari riscossero da parte degli storici arabi¹⁷⁹.

Molto meno visibili sembrano i "vertici" della chiesa latina; nei primi decenni erano tutti immigrati, mentre il clero di rito greco di norma veniva reclutato tra la popolazione locale.

Troviamo Greci anche come funzionari di cancelleria e nelle cariche dell'amministrazione locale prima della riforma connessa alla promulgazione delle assise di Ariano e all'istituzione di *camerarii* e *iustitiarii*. Anche la popolazione araba mantenne la gestione in proprio delle agende locali¹⁸⁰.

Per il disbrigo della documentazione in lingua latina sono attivi inizialmente i chierici di corte del conte. Dopo l'acquisizione del ducato di Puglia entrano nella nascente cancelleria notai di origine campano-lombarda.

suo sviluppo successivo si veda H. Schadek, Die Familiaren der sizilischen und aragonischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, in Ges. Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Span. Forschungen der Görres-Gesellschaft, 1.Reihe, 26, 1971, pp. 201-348.

¹⁷⁵ Monti, Stato normanno-svevo, p. 150.

¹⁷⁶ H. Takayama, Familiares Regis and the Royal Inner Council in Twelfth-Century Sicily in The English Historical Review, 104, 1989, pp. 357-372.

¹⁷⁷ B. 165; cfr. C. U. Schminck, Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231) (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Neue Folge 14) Aalen 1970, p. 35.

¹⁷⁸ In realtà non è l'unico alto funzionario della corte normanna distinto da questo titolo, ma l'unico di cui si è conservato il kodikellos di nomina.

¹⁷⁹ La notizia su processo e condanna di Cristodulo è assolutamente estranea alla storiografia e documentazione siciliana, e quindi non mi convince, ma sull'argomento cfr. il contributo di A. De Simone in questo volume a pp. 283-308.

¹⁸⁰ M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna:Mulino 1994, pp. 351, 356-357.

Anche il primo cancelliere, Guarino, precedentemente già «magister cappellanus», dovrebbe appartenere a questo gruppo. Il successore Roberto, in carica dal 1137 al 1151, è invece un rappresentante del clero inglese che cercò fortuna nel regno del Sud. Con Maione, la cui carriera lo porterà dalla carica di scriniario e di vicecancelliere a quella di cancelliere e, sotto Guglielmo I, al vertice del comando come «ammiratus ammiratorum», si afferma in ruoli di prestigio la borghesia pugliese¹⁸¹. Rimasero invece dominio esclusivo dei greci gli uffici di logotheta e protonotarius 182. Per il regno di Ruggero non disponiamo di molte informazioni sul personale delle doane, compare però tra gli addetti ai lavori quel magister Thomas che chiuderà la sua carriera riorganizzando l'Exchequer del re d'Inghilterra¹⁸³. Sotto i Guglielmi è meglio documentata la collaborazione tra arabi e greci. La partecipazione di funzionari latini non dava migliori garanzie per la correttezza del documento. Un esempio è il caso di Churchuro, un monastero greco che ottenne, nel 1149, una donazione relativamente modesta da Ruggero II184 con una pergamena rilasciata dal dīwān che agli occhi dei destinatari non era valida, senza firma del re e senza il suo sigillo. Insistenti reclami portarono al rilascio di un nuovo documento nel 1154 con la firma di Maione ammiratus ammiratorum e la bolla reale - ma il contenuto non era completamente identico: il nome del territorio non corrispondeva – una trascuratezza di cui per secoli nessuno si accorse¹⁸⁵.

La chiave del successo per la dominazione normanna in un'area multietnica fu la capacità di integrazione: era questa la "tecnica" principale per la creazione del regno. Rivediamo alcuni degli elementi fondanti: il riassetto dell'ordinamento ecclesiastico, che, pur tenendo conto delle esigenze pratiche di popolazioni di riti diversi, ottemperava anche all'incarico da parte del papato di ricondurre le terre conquistate sotto il primato del pa-

¹⁸¹ Enzensberger, Beiträge, pp. 54, 75, 99; C. Brühl, Diplomi e cancelleria di Ruggero II. Con un contributo sui diplomi arabi di Albrecht Noth, Palermo 1983, pp. 38-43; Takayama. The Administration, pp. 95-101, 105-106, 163-164, 225 e passim; Johns, Arabic Administration, pp. 197s.

182 Cfr. V. von Falkenhausen, I funzionari greci nel regno normanno, in questo volume pp. 165-202.

¹⁸³ C. A. Garufi, Sull' ordinamento amministrativo normanno in Sicilia. Exhiquier o Diwan?, in Archivio Storico Italiano, s.v., 27, 1901, pp. 225-263; Brühl, Diplomi e cancelleria, pp. 39-41; Takayama, The Administration, pp. 12, 82, 90, 92.

 ¹⁸⁴ Ca 218; Cusa, Diplomi pp. 28-30.
 185 J. Johns - A. Metcalfe, The Mystery at Churchuro: Conspiracy or Incompetence in Twelfth-Century Sicily? in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 62/2, 1999, pp. 226-259.

triarca di Roma, e senza causare traumi e scissioni, consentiva un controllo non soltanto spirituale del territorio, direttamente per quanto riguardava i cristiani, indirettamente per la gente di fede islamica, passata in larga misura alle dipendenze di istituzioni ecclesiastiche. Conversioni successive non sembra siano state forzate, con la tolleranza si poteva evitare di provocare resistenze più o meno violente. Il potere quasi incondizionato di nomina della gerarchia latina, mentre oltralpe l'impero era sconvolto dalla lotta per le investiture, e la facoltà di definire i confini delle prime diocesi in Sicilia, unita alla libera decisione sulla struttura del monachesimo greco. furono elementi portanti per la futura monarchia. Solo in un secondo momento, dopo la creazione del regno, Ruggero riuscì ad inserire tutta la nobiltà in una piramide feudale, accettando il ruolo intermediario dei comites di nomina regia, limitando l'accesso di nuove leve alla militia¹⁸⁶ ed imponendo il matrimonio celebrato secondo i canoni della chiesa romana come condizione indispensabile per il riconoscimento di un diritto di successione feudale ereditaria¹⁸⁷. A questo si accompagnava l'introduzione di nuove categorie di funzionari, ridefinendo i compiti di quelli già da tempo operanti sul territorio e garantendo continuità nonostante il mutamento necessario per la differenziazione dei livelli dirigenziali e quindi di controllo. Non poteva mancare una legislazione sulle materie principali del diritto pubblico e penale, che tutelava però la diversità delle consuetudines locali e personali, sempre a sostegno di una concezione quasi moderna dello stato. Mettere insieme con pazienza sistemi eterogenei di amministrazione, di confessione, di norme giuridiche, salvaguardando ad ogni gruppo un nucleo di diritto privato, purché non in contrasto con i principi generali della monarchia normanna e saper scegliere le persone giuste al momento giusto per la gestione del potere - queste furono le premesse per il prevalere almeno temporaneo dell'unità monarchica sulle tendenze centrifughe necessariamente presenti in un organismo politico così variamente composto. Certamente la storia del regno non fu priva di conflitti anche gravi, ma essi vennero causati più dalla concorrenza tra i protagonisti della nobiltà feudale che dalle tensioni tra etnie.

Ass. Vat. XIX, ed. Monti, Lo stato, pp. 130-132.
 Ass. Vat. XXVII, ed. Monti, Lo stato, pp. 137-139.

APPENDICE

† 1. Il conte Ruggero I di Calabria e Sicilia concede il casale Butah, abitato da saraceni, alla cattedrale di Messina

1087 luglio, Messina

Toledo, Palacio Tavera, Archivo Ducal Medinaceli, Fondo Sicilia, perg. 1049 (precedente S - 16) – pseudo-originale, pergamena in buono stato di conservazione, 300 x 405 mm, plica aperta, 4 (8) fori ordinati a rombo per l'applicazione della corda di una bolla [A']. – Sul verso annotazioni archivistiche recenti (data, emittente, collocazione); al centro (sec. XIIex/XIIIin): Privilegium comitis rogerii de casali | butah. segue di mano posteriore supra Saracenorum conc(essione) ecclesie Messanen. | prope tragine (?); a sinistra in alto (sec. XV): Privilegium comitis rugerii quod casalle < buchsium > 188 saracenorum prope trajanensem civitatem < Datum > 189 Messane stella a otto punte nel mezzo del margine inferiore sinistro.

M. A. Vilaplana, Documentos de Mesina en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla), in Archivio storico Messinese, s. III 26/27 (1975/76; pubbl. 1978), pp. 7-28: pp. 16 - 17, Nr. II; C. Brühl, Das Archiv der Stadt Messina in Sevilla, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 34, 1978, pp. 560-566: p. 564 Nr.2 [= Id., Aus Mittelalter und Diplomatik. Gesammelte Aufsätze. Hildesheim, München, Zürich 1989, pp. 777-793]; Messina. Il ritorno della memoria, p. 153, Nr.13, con immagine; la scheda è stata redatta senza alcun senso critico. Vedi Tavola II

Sia dal punto di vista della forma esterna sia da quello dei caratteri intrinseci il documento presenta irregolarità tali da mettere in dubbio l'autenticità del testo: la mancanza di qualunque formula di corroborazione nonostante l'applicazione dei fori per la corda della bolla, le stranezze della datazione, la forma della scrittura, d'altro canto il netto contrasto con i documenti (uno greco e una versione latina lacunosa) che confermerebbero il trasferimento della sede vescovile nella città di Messina e nella chiesa di

189 Aggiunta coeva sopra la riga.

¹⁸⁸ Aggiunta coeva sopra la riga, segno di rimando.

S. Nicola per l'aprile 1096, che il cronista Malaterra (lib. III, cap. 32) vorrebbe unita a Troina già per il 1081 quando doveva ancora arrivare l'assenso del papa Gregorio VII. D'altra parte il vescovo Roberto di Troina è, nel racconto di Malaterra, uno dei protagonisti nella controversia che precede la concessione della Legazia al conte Ruggero da parte di Urbano II. Romoaldo di Salerno («Ecclesiam etiam sancti Nicholay de Messana cum maiori parte suorum sumptuum edificari iussit, licet suo tempore non potuerit consumari», ed. Arndt p. 427) considera la cattedrale di Messina opera di Ruggero II. Roberto stesso non porta mai soltanto il titolo di vescovo di Messina, la prima testimonianza dell'anno 1103 suona: + Ego Robertus Messanensium atque Trainensium primus episcopus, il falsario, "tifoso" di Messina, ha quindi soppresso la seconda parte del titolo autentico che forse esprimeva ancora la precarietà della circoscrizione diocesana.

Il passo più sospetto è il riferimento al duca Roberto come fonte di ogni onore e gloria del fratello e senza accenno alla sua morte intervenuta nel 1085. Il nucleo autentico è l'insediamento saraceno nel circondario di Troina e il tentativo di controllo tramite la cessione del territorio ad un ente ecclesiastico.

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit omnibus successoribus nostris et universis quibus quandoque presens privilegium nostrum ostensum fuerit, quod ego Rog(erius) comes Calabrie et Sicilie post multas tribulationes et angustias atque pericula que pro eripienda insula Sicilie a tyrannica potestate Sarracenorum gentis una cum Christianis fidelibus meis perpessus fueram, cum essem in civitate Messana una cum coniuge mea Adelasia et filiis meis Goffredo et Iordano et cum multis baronibus et fidelibus meis, venit ad me Robertus Messanensium episcopus obsecrans et petens ut darem illi terras ad operandum circa civitatem Traine quarum auxilio tam ipse quam clerici sui et servientes ecclesie sustentari possent. Ego vero quoniam semper in animo meo proposueram ecclesiam Messane magnis possessionibus ampliare multisque donis et oblationibus ditare eo quod eam post adquisitionem Sicilie translata sede episcopatus á Traina in Messanam primum in episcopium erexeram predicti episcopi Roberti precibus aures inclinavi. Unde audita illius peticione pro salute anime mee et fratris mei nobilissimi ducis Roberti Guiscardi a quo omnis honor et gloria mea processit et pro salute anime coniugis mee Adelaide et filiorum meorum Goffredi et Iordani et omnium meorum fidelium dedi et in perpetuum

concessi ecclesie Sancti Nicolay episcopio Messane casale sarracenorum quod dicitur Butah cum omni tenimento suo et pertinentiis suis secundum antiquas divisiones sarracenorum ut sit predictum casale in potestate et subiectione sancte matris ecclesie beati Nicolay episcopii Messane in perpetuum. Sic autem predicto episcopatui Messane casale ipsum Butáh liberum dedi et absolutum ut non liceat alicui ecclesiastice vel seculari persone futuris temporibus aliquid iuris vel servicii in eo requirere, sed sit proprium sancte matris ecclesie beati Nicolay episcopii Messane. Et si contigerit in posterum casale ipsum a Christianis habitari et ecclesias in eo vel in pertinentiis suis construi ecclesie ipse soli episcopio Messane subiaceant atque ab eiusdem episcopo de crismate et aliis ecclesiasticis ministeriis provideatur. Tempus^a autem quo presens privilegium factum fuit si quis scire voluerit noscat eum anno incarnationis dominice millesimo octogesimo septimo, mense Iulio, indicione decima scriptum et factum fuisse. Contra quod quicumque sive de parentibus meis sive alienus venire et hanc donationem meam infringere temptaverit, excommunicetur a Patre et Filio et Spiritu Sancto et faciem omipotentis Dei numquam videat nec in regno eius portionem habeat, sed cum Iuda proditore domini eternis incendiis concremetur. Amenb.

(bulla deperdita)

† 2. Ruggero conte di Sicilia fa varie concessioni alla chiesa di Troina

1082 (settembre - dicembre)

Toledo, Palacio Tavera, Archivo Ducal Medinaceli, *Fondo Mesina*, perg. 1006 [precedente S - 76] – pseudo-originale, pergamena, 225 x 470 mm, con numerose lacerazioni lungo la piega verticale centrale. Nell'angolo destro inferiore probationes pennae [A]

Vilaplana, Documentos de Mesina, p. 16, Nr. 1; Brühl, Das Archiv der Stadt Messina, p. 564, Nr.1; Messina. Il ritorno della memoria, pp.152-153, Nr. 12 con immagine.

Edito sulla base di A da F. Giunta, "Donaria Ecclesie Traianensis", in Non solo

^b Fin qui Vilaplana.

^a Da Tempus fino alle fine in Vilaplana.

medioevo. Dal mondo antico al contemporaneo, I, Palermo 1991, pp. 93-99 (Università di Palermo. Facoltà di Lettere e Filosofia), che mette tipograficamente in evidenza la struttura poetica di una parte del documento confrontandolo col testo della cronaca di Malaterra.

La mano somiglia all'estensore di D Ro.II. +58, cfr. Brühl, Diplomi e cancelleria, tav. XXI. Suscita perplessità il fatto che la scrittura elongata si usi soltanto due volte: per contrassegnare il nome della madre di Dio e per mettere in evidenza il nome di Sperlinga, quasi una chiara volontà (del falsario?) di distinguere il toponimo nell'elenco degli insediamenti compresi nei confini della nascente diocesi¹⁹⁰. Questo catalogo e la donazione di villani e del mulino sono da considerare il nucleo autentico del diploma, forse anche i due castra, mentre la presenza di sacerdoti latini al momento dell'istituzione della prima diocesi latina sembra precoce. La formula diventerà più comune soltanto verso la fine del secolo XII, quando compare anche in documenti pontifici per gli arcivescovi di Messina. In ogni modo nel 1087 il conte non avrebbe potuto usare una tale prerogativa, dieci anni prima della nomina a legato. Anche la definizione del confine occidentale della diocesi sul fiume Torto, tra Termini Imerese e Cerda, trova conferma in un documento greco del conte del 1096: ἄχρι τὸν ποταμὸν τῶν τόρτων¹⁹¹.

+ª In nomine sanctę et individue Trinitatis, anno ab incarnatione Domini millesimo octuagelsimo secundo, inditioneb sexta, tempore domini Gregorii venerabilis presulis sedis apostolice. Respexit Deus oculo misericordie sue miserias Siciliensis ecclesie quas passa est longa Sarracenorum oppressione. Felix dies et multa celebritate | notandus qua primum Siculorum fines aggressus [Normannus]. Proinde enim ecclesia Domini roboratur, christianum nomen | extollitur, clerus et populus christianus adaugetur, Sarracenorum vero multitudo confunditur. Felix terra que tantum et talem melruit habere comitem, per quem ecclesiasticum viget nomen et christianus populus suam recuperat dignitatem, gentilitas vero ut dignum | est suam incurrit perniciem. Huius ergo laus non desinet in secula, cuius virtutis potentia Siciliensis surgit ecclesia, clericolrum ordo iam revertitur

¹⁹⁰ In realtà anche il nome di Troina era stato evidenziato, ma a causa delle lacerazioni della pergamena questo si nota molto meno.

¹⁹¹ Cusa, *I diplomi greci*, pp. 289-291, Nr. 1.

a Dextera domini è iscritto nei quadranti della croce.

b Così A.

ad servitia. Ipse post obitum sit sibi premium, qui est ecclesie primum fundamentum detque pro meritis | hoc sibi precium celo possideat unde palatium. Hec sunt ergo donaria que comes annuit: primum quod libera ecclesia nunc caput | erigit, deinde quod presuli sedem instituit magnosque redditus ecclesie dedit quo possit vivere quicumque preerit. Ego Rogelrius Dei gratia comes Sicilie ad honorem domini nostri Iesu Christi et sancte Dei genitricis Marie^c do et concedo supradicte | Traianensi ecclesie et presuli qui modo preest et successoribus eius pro anime mee et parentum meorum redemptione absque omni calumpnia | Taurianum castrum¹⁹² cum omnibus pertinentiis suis et in vallo Demined castrum quod vocatur Achares¹⁹³ et decem villanos in civitate Traialna et unum molendinum in flumine. Concedoque ei et successoribus suis omnes presbiteros episcopatus tam latinos quam grecos absque ulla | quam mihi faciant et successoribus meis reddicione. Fines autem episcopatus hos constitui esse: A Messana civitate usque ad flumen | Torte^e. Omnes autem ecclesias, civitates et castella cum vicis et v[i]llulis suis que infra hos t[er]minos continentur vel quandoque contilnebuntur iure episcopali in dicione supradicti presulis et successorum suorum esse constitui. Nomina autem civitatum et castellorum | hec sunt. Messana, Rameta¹⁹⁴, Melacium¹⁹⁵, Tauromen[ium], ...lliof, Sinagria¹⁹⁶, Ficara, 197 Fetelia 198, Nasa 199, Panagia, Galath 200, Turris tudith 201, Achares, Sanctus Marcus²⁰², Miletum²⁰³, Tra[ia]na civitas, Taurianum, Galianum. Ce-

^c In scrittura ornamentale

demie A.

¹⁹² Dal testo del documento risulta che *Taurianum* non può essere identificato con *Alcara Li Fusi*, come ancora proposto da F. Maurici, *Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni*, Palermo 1992 (La pietra vissuta 5), p. 374.

¹⁹⁹ Oltre la collocazione in Val Demenna anche D Ro.II. 57 e D Ro.II. † 58 confermano l'identificazione di questo toponimo con Alcara Li Fusi: alla forma greca 'Αχάρες corrisponde il latino *Alcaria*.

c torce A; corce Giunta

¹⁹⁴ Rometta

¹⁹⁵ Milazzo

^f Castellio nella copia dell'Amico

¹⁹⁶ Sinagra

¹⁹⁷ Ficarra

¹⁹⁸ San Salvatore di Fitália

¹⁹⁹ Naso

²⁰⁰ Galati Mamertino

²⁰¹ Tortorici

²⁰² San Marco d'Alunzio²⁰³ Militello Rosmarino

ramun²⁰⁴, Nicosinum^{g 205}, | Sperlinga^h, Mistretum²⁰⁶, Tosa²⁰⁷, Geraz²⁰⁸, Petrahelię²⁰⁹, Polith²¹⁰, [Pol]la, Gibelman²¹¹, Cratera²¹², Cephaluth²¹³, Golesanum²¹⁴, Roca | maris, Calatabutor²¹⁵, Sclafa²¹⁶.

²⁰⁴ Cerami

^g Nicosinumum A

²⁰⁵ Nicosia

h In scrittura ornamentale come a nota c.

²⁰⁶ Mistretta

²⁰⁷ Tusa

Geraci Siculo

Petralia (Soprana)

²¹⁰ Polizzi

²¹¹ Gibilmanna

²¹² Gratteri

²¹³ Cefalù

²¹⁴ Collesano

²¹⁵ Caltavuturo

²¹⁶ Sclafani Bagni



Fig. 1a-b. Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin 18205981 Fig. 2a-b. Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin 18209385 Fig. 3a-b. Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin 18209388

ocum to ommines lucciones men & umuer un grum moun of enturn egre go ego hog come calabre & hale polt valual contraine a marchas any prouts que perpende infuls habe a cramina pocolar lagracina geno una cu spano hoode meis pper u rugum, com e em in contexte me ana una cu consuge me er film meis Colfredo d' ordano d' ca mutal suponibus er fidelibus meis. Venir ad me Robertus mellanen um epitopul objectant d' peren, ut dajem ille respas ad opandum cura cuiraquem quarum turbo com upo quam degra lui er leguarmes secte lubraran polene. Ego i em cut in amme mes productam ecclam melane magnis pole tombus amphare mulasq dones Dob recombite drage es quos cam pot adquiteronem lette eran lata fede epara a grana in nie anam. primin in epilopum exerciam. predicir epi. Rober precib; aures inclinam. Vinde audica thus persone. I lature anime mee of his mer nobili in ducis. Loty guiland a quo omni honor a gta mea poeler. et p lalere are consuge mer Adelaste. d'hlori morri Goffred d'ordani d'omite mesti fulcium. dedi et in pperium concelli sate la Micolay episcopio mellane. calale lagracementi of dierray beent cum omin tenimes) us de pennentins us febre arraqual drustone dayracenora, ut for prediction calale in pore are of indicaone of marie eccle beats Nicolar epicopii me and in ppe Tum. Sie aut predicte episcopitan melane: cafale upin bural liburn dedi d'abolirami ut no liceat ducus extalace nel Ctare plane furares composib, aliqued were ut former into requirere to the popular là nurero secte ben Micolar entopui mellane. El li consegere un politeri calale ipium a riiani habi Tapi. d' catas mes ut in panenais lus contequi ecte upe foli epicopio mellane lubiacenne acquabisde to I command a dies cotafical ministeries este poches puberage. Compuj air que pre en pulegrana hacum fue liques cire wolleger no cer en Anno incarraction onice. Millesimo Occagesimo Sepamo. Mente who indicione decrina legram de faccim fuille. Lori que quicia lue of parentes men sue alien nerve et hanc dontaronem means infringere correcuera examunaceur a patre de filo de fri las de Jaurn mupo center los numque undere nec in ração em poruone habito. Es en unda parrose da econ invenda correspectir. Amos

Fig. 4. ADM 1049.